



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 320
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 5 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2015/2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 5 stagione sportiva 2015/2016

Riunione del 2 maggio 2016

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale, e così composto

Presidente -
Vice-Presidente-

Avv. Tito Lucrezio MILELLA
Dott. Gino TAPINASSI

Rappresentanti delle Società -

Avv. Geronimo CARDIA
Dott. Ivano CORRADA
Avv. Pasquale GIAMPAGLIA
Avv. Sara QUINTILIANI

Rappresentanti degli Allenatori -

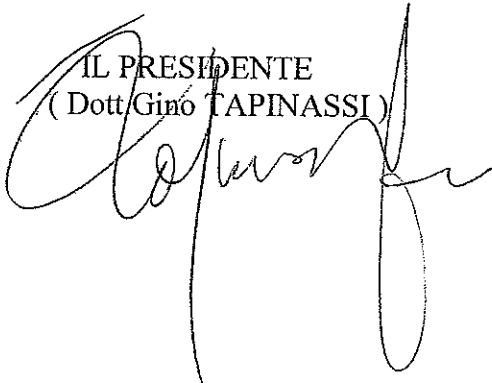
Sig. Angelo AGUS
Avv. Valerio BERNARDI
Cav. Domenico CARRETTA.
Sig. Mauro DALL'AGLIO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

1)Recl.n. 53/45	Marco ARNO / AC RIMINI	PARZ.ACCOLTO
2)Recl.n.102bis/45	Lorenzo ALACQUA / ASD Sport Soccer MILAZZO	ACCOLTO
3)Recl.n.103bis/45	Francesco CANTATORE / ASD S.Marco	ACCOLTO
4)Recl.n.119/45	Marco NAPPI /asd Comprensorio Montelto Uffugo	ACCOLTO
5)Recl.n.148/45	Luigi ALVARDI / ASD ANZIO CALCIO 1924	ACCOLTO
6)Recl.n.168/45	Domenico DI TRANI / USD TOLLESE CALCIO	ACCOLTO
7)Recl.n.169/45	Gian Luigi STAFFA /asd Grifone Monteverde	Parz.Accolto+rinvio a Procura
8)Recl.n.171/45	Alessandro CRISCI / USD SINISCOLA Sporting	ACCOLTO
9)Recl.n.173/45	Giuseppe DEL GIUDICE / asd Atletico Campofranco	ACCOLTO
10)Recl.n.174/45	Danilo S.TREVISI / AP.GIOVENTU' CAMPI	ACCOLTO
11)Recl.n.181/45	Cristiano BACCI / Folgore CARATESE	PARZ.ACCOLTO
12)Recl.n.185/45	Francesco BELSITO / ASD TAVERNESE	RESPINTO
13)Recl.n.186/45	Giovanni RENNA / ASD ISERNIA FC	ACCOLTO
14)Recl.n. 5/56	Giovanni CASTELLANO / as V. N. Giussano	Parz.Accolto+rinvio a Procura
15)Recl.n. 11/56	Vito CUCCO / AC CUNEO 1905 srl	PARZ.ACCOLTO
16)Recl.n. 13/56	Donato CAPONE / US AREZZO C. srl	Parz.Accolto+rinvio a Procura
17)Recl.n. 14/56	Roberto SANTOMAURO / ASD P.V.F.	ACCOLTO
18)Recl.n. 21/56	Roberto DE BIANCHI / SD ASTI Calcio srl	Parz.Accolto+rinvio a Procura
19)Recl.n. 22/56	Massimo DEL PRINCIPE / asd Civitavecchia	ACCOLTO
20)Recl.n. 23/56	Antonio N.FERRARO / ASD TROFARELLO	ACCOLTO
21)Recl.n. 24/56	Simone MUCCIOLI / AC CATTOLICA Calcio srl	ACCOLTO
22)Recl.n. 29/56	Luigi DANIELI / sc VALLEE' d'AOSTE	ACCOLTO
23)Recl.n. 30/56	Simone GIULI / ad Valdinievole MONTECATINI	RESPINTO
24)Recl.n. 31/56	Clemente LOMAGISTRO / ASD PUGLIA SPORT	CESS.MAT.CONTEN.
25)Recl.n. 32/56	Sergio LANZILLOTTA / Pol. SAN LUCIDO	ACCOLTO
26)Recl.n. 34/56	Massimo CALDARONI / Monte S.G. Campano	PARZ.ACCOLTO
27)Recl.n. 35/56	Dante GIOACCHINI / asd CITTA' di FOLIGNO	RESPINTO
28)Recl.n. 36/56	Cristoforo BARBATO / ssd SAMBENEDETTESE	ACCOLTO
29)Recl.n. 43/56	Elio COCCO / SS MONOPOLI	CESS.MAT.CONTEN.
30)Recl.n. 75/56	Marco CURLETTI / AS CUNEO 1905 srl	INAMMISSIBILE

Roma,2 maggio 2016

IL PRESIDENTE
(Dott.Gino TAPINASSI)


ARBITRI: sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI

Il sig. Marco ARNO, nella sua qualità di allenatore dilettante iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 29.01.2015, anche tramite il proprio patrono Avv. Fabio CAZZOLA, inoltrava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della A.C. RIMINI 1912 SRL, partecipante al campionato di Serie D.

Nel ricorso spiegava che con contratto del 01.07.2014, allegato al ricorso, la A.C. RIMINI 1912 SRL gli affidava l'incarico di allenatore in seconda della prima squadra, per la stagione sportiva 2014/15, con un corrispettivo pari ad €10.000,00 a titolo di premio di tesseramento da pagarsi in n.10 rate mensili di €1.000,00, ciascuna a far tempo dal 31.07.14, oltre rimborso spese limitato all'importo d'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo del carburante moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza ed il campo di gioco della società e spese autostradali debitamente documentate.

Assumeva, inoltre, che, in data 30.08.2014, l'allenatore della prima squadra veniva esonerato e la società affidava la conduzione tecnica della stessa al sig. Marco CARI e il ruolo di allenatore in seconda al sig. Stefano FURLAN, esonerando di fatto il ricorrente dalle sue mansioni.

Allegava al ricorso comunicazione apparsa sul sito internet della resistente ed alcuni articoli telematici a riguardo e sosteneva che a seguito di richiesta di chiarimenti l'allenatore riceveva un sms del segretario della A.C. RIMINI 1912 SRL che gli comunicava un incontro con la resistente fissato per la data del 09.09.2014 anticipandogli la volontà della società di escludere dal contratto il rimborso spesa.

Sempre nel ricorso al presente Collegio il ricorrente esponeva che, in difetto di ulteriore comunicazione della società, con raccomandata del 15.09.2014 allegata, richiedeva formalmente il pagamento delle rate e dei rimborsi maturati e contestualmente dichiarava la sua disponibilità ad espletare le prestazioni contrattuali, precisando di attendere istruzioni in merito dall'allenatore della prima squadra oppure dalla dirigenza.

Specificava, altresì, che la resistente, pur avendo ritualmente ricevuto la predetta raccomandata, presentava un autonomo esposto disciplinare nei confronti del tecnico.

Infatti, in data 06.10.2014, la A.C. RIMINI 1912 SRL presentava al Collegio Arbitrale, unitamente alla Procura Federale, al Settore Tecnico della FIGC ed all'odierno ricorrente, un esposto nei confronti del sig. Marco ARNO nel quale spiegava il ruolo dell'allenatore nello staff tecnico e che il rapporto tra le parti veniva regolato con accordo economico avente un premio di tesseramento pari ad €10.000,00 e che il tecnico, in data 01.09.2014, in occasione dell'ordinaria attività di allenamento presso lo Stadio di Rimini, inopinatamente e senza nessun tipo di autorizzazione, non si presentava alla seduta programmata procurando disagio e nocumento alla squadra ed allo staff tecnico, reiterando tale comportamento per gli allenamenti fissati nei giorni seguenti senza spiegazioni e/o giustificazioni.

Concludeva l'esposto ritenendo che nulla era dovuto a titolo di premio di tesseramento da parte della A.C. RIMINI 1912 SRL al sig. Marco ARNO fin quando non avesse ripreso le proprie prestazioni di tecnico, chiedendo, quindi, l'adozione di provvedimenti di carattere disciplinari ed economici nei confronti dell'allenatore, allegando l'accordo economico datato 16.08.2014.

L'allenatore, con nuova nota del 09.10.2014, riscontrava l'esposto della società contestandone il contenuto, confermando la disponibilità a svolgere le mansioni per le quali era stato contrattualizzato ed insisteva per il pagamento delle mensilità maturate di agosto e settembre non percepite.

La resistente, in data 29.10.2014, opponeva nuovo esposto nel quale, riportandosi a quanto già spiegato nel precedente del 06.10.2014, contestava la missiva dell'allenatore datata 09.10.2014 e sosteneva che il ricorrente non era stato sollevato dall'incarico né tantomeno era stato autorizzato ad interrompere le proprie prestazioni, negando la nomina di altro allenatore in seconda.

Nell'esposto veniva ribadita la fiducia nei confronti del sig. Marco ARNO, evidenziando che lo stesso non aveva ripreso a fornire le proprie prestazioni a cui era tenuto senza necessità di indicazioni a riguardo ed invitava, con diffida, l'allenatore a riprendere le sue mansioni.

Concludeva l'esposto ritenendo, ancora una volta, che nulla era dovuto a titolo di premio di tesseramento al sig. Marco ARNO fin quando non avesse ripreso le proprie attività di tecnico in seconda, chiedendo l'adozione di provvedimenti di carattere disciplinari ed economici nei suoi confronti.

Il sig. Marco ARNO, a sua volta, con raccomandata del 07.11.2014, prendeva atto di quanto sostenuto dalla società nel nuovo esposto del 29.10.2014 e precisava che tale invito a riprendere le prestazioni di allenatore in seconda non gli era mai stato rivolto prima facendo presente che si sarebbe presentato al campo di allenamento il martedì successivo, 11.11.2014 h. 14.00, per svolgere le sue mansioni, reiterando la richiesta circa il mancato pagamento delle rate del premio di pagamento scadute a quella data e il rimborso spese.

Il ricorrente, nella cronistoria rappresentata nel ricorso del 29.01.2015, sosteneva, inoltre, che in data 11.11.2014 si presentava al campo ma veniva invitato ad andarsene puntualizzando che l'ulteriore missiva del 12.01.2015 valida come diffida di pagamento, nella quale ribadiva la propria disponibilità a svolgere le proprie mansioni come da contratto, rimaneva senza riscontro.

Concludeva il ricorso affermando che la A.C. RIMINI 1912 SRL nulla aveva versato al ricorrente che, pertanto, alla data del ricorso, risultava creditore della somma complessiva di €10.336,00 di cui €7.000,00 relativi alle rate di premio di tesseramento scadute e €3.366,00 per l'indennità chilometrica dei mesi di luglio e agosto 2014 calcolata sulla base del fatto che la distanza residenza-campo era di 102 km., per 50 viaggi tra allenamenti e partite, indicando che, di norma, gli allenamenti svolti erano 5, allegando a sostegno il percorso estrapolato da un comune motore di calcolo tragitto autostradale.

Reclamava, in ulteriore conclusione, la condanna della resistente al pagamento delle rate non ancora scadute alla data del ricorso ma eventualmente scadute alla data dell'esame dello stesso e chiedeva a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla resistente di provvedere al pagamento in suo favore della complessiva somma di €10.366,00 oltre le rate di premio pari ad €1.000,00 ciascuna a far tempo da febbraio 2015 compreso fino alla data della decisione.

La A.C. RIMINI 1912 SRL in data 21.07.2015 presentava proprie controdeduzioni a difesa, ribadendo ancora una volta le eccezioni e le conclusioni già formalizzate e rassegnate negli esposti del 06.10.2014 e del 29.10.2014, contestando quanto richiesto dal sig. Marco ARNO, argomentando, tra le altre, che il ricorrente aveva inviato incomprensibili note di risposta al sol fine di dilatare i tempi della ripresa dell'attività professionale dovuta in forza dell'accordo economico siglato tra le parti e che lo stesso mai aveva ripreso la predetta attività senza fornire spiegazione alcuna, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso introduttivo in quanto totalmente pretestuoso ed infondato sia in fatto che in diritto.

Il tutto sulla base delle premesse e argomentazioni di parte come da memoria in atti.

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 01.09.2015, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, trasmetteva in data 03.09.2015 comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti non era stato depositato.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con comunicazione del 19.10.2015, inoltrava richiesta alla Procura Federale di conoscere se la stessa aveva effettuato degli accertamenti relativi alla vertenza insorta tra le parti, chiedendo, nell'eventualità, la trasmissione della relazione al Collegio affinché potesse deliberare in merito.

La Procura Federale trasmetteva, con fax di accompagnamento, la comunicazione di archiviazione del procedimento n. 303/14-15, avente ad oggetto il *"comportamento del sig. Arno Marco (allenatore in 2° del Rimini) che non si è mai presentato alle sedute di allenamento del 1.9.14 determinando con la sua ingiustificata assenza un comportamento disciplinare rilevante"*, nella quale veniva riportato testualmente che *"ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 quinquies del vigente Codice di Giustizia Sportiva si comunica che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto con provvedimento a parte è stata disposta l'archiviazione del procedimento stesso"*.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso, così come le controdeduzioni di parte resistente e l'intero incartamento agli atti del procedimento, tenuto conto anche delle conclusioni della Procura Federale, ritenute assorbenti, che non ha rilevato fattispecie di rilievo disciplinare ed acquisite al fascicolo, ritiene di accogliere parzialmente il ricorso proposto.

Il ricorrente con la missiva del 15.09.2014, sostenendo di essere stato esonerato di fatto, richiedeva formalmente alla resistente il pagamento delle rate e del rimborso spesa maturati a quella data e contestualmente dichiarava la sua disponibilità ad espletare le prestazioni contrattuali per le quali attendeva istruzioni.

La A.C. RIMINI 1912 SRL, in data 06.10.2014, ha presentato autonomo esposto nel quale contestava il comportamento del ricorrente chiedendo l'adozione di provvedimenti di carattere disciplinari ed economici nei suoi confronti, ritenendo che nulla gli era dovuto a titolo di premio di tesseramento fin quando non avesse ripreso le proprie prestazioni di tecnico, senza intimare formalmente al ricorrente, anche con comunicazione diretta e specifica allo stesso, di riprendere immediatamente il proprio ruolo.

Nel nuovo esposto del 29.10.2014 la resistente ribadiva la fiducia al tecnico ed lo invitava a riprendere la propria attività di allenatore in seconda, diffidandolo a riguardo.

L'allenatore, nella missiva del 07.11.2014, precisava che tale invito non gli era mai stato rivolto prima e annunciava che si sarebbe presentato al campo di allenamento il martedì successivo, 11.11.2014 h. 14.00, per riprendere le sue mansioni.

Il sig. Marco ARNO nel ricorso al Collegio affermava che in data 11.11.2014, come preannunciato, si presentava al campo ma veniva invitato ad andarsene.

Circostanza, questa, mai contestata da parte resistente che non riscontrava, altresì, l'ulteriore missiva del 12.01.2015 valida come diffida di pagamento, nella quale l'allenatore ribadiva ancora la propria disponibilità a svolgere le proprie mansioni come da contratto e comunque di rimanere a disposizione della società.

Il *quantum* dell'accordo economico sottoscritto tra le parti, pari ad €10.000,00, non è contestato ma ammesso dalle stesse, mentre non può essere accolta la richiesta economica inerente il rimborso spese in quanto non compiutamente provata.

Entrambe le copie degli accordi, allegati agli scritti difensivi di ciascuna delle parti, non specificano il numero di allenamenti previsti che non può ritenersi provato adducendo *"di norma"* un numero

di sedute, così come non è ritenuta sufficiente a riguardo la sola produzione documentale del tragitto residenza-campo estrapolato da un comune motore di calcolo percorso.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.C. RIMINI 1912 SRL di corrispondere al sig. Marco ARNO, nella sua qualità, la somma di €10.000,00 quale premio di tesseramento pattuito per la stagione sportiva 2014/15.

Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per l'indennità chilometrica per le motivazioni sopra spiegate. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

(102 bis/45)

ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA – Angelo AGUS

Il sig. Lorenzo ALACQUA, nella sua qualità di allenatore professionista di 2^a categoria, iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C., matricola 63699, in data 16.02.16, inoltrava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937.

Nel ricorso spiegava che la resistente per la stagione 2014/15 lo aveva assunto in qualità di allenatore della 1^a squadra partecipante al campionato di Eccellenza Siciliana, girone B, e la stessa, in persona del rapp.te legale sig. Costantino SALVATORE, si impegnava a corrispondergli la somma di €13.000,00 quale premio di tesseramento annuale da versarsi in n. 10 rate da 1.300,00, come da accordo economico del 27.08.2014, accluso al ricorso, regolarmente depositato presso il C.R. SICILIA LND che, interrogato in merito al precedente reclamo presentato sempre dall'allenatore nei confronti della stessa società per i ratei dei mesi novembre '14, dicembre '14 e gennaio '15 dell'identico accordo, aveva fatto pervenire apposita nota del 21.09.2015 in atti.

L'allenatore dichiarava di essere stato esonerato in data 16.01.2015 e lamentava la mancata corresponsione di n. 4 mensilità scadute, precisamente febbraio, marzo, aprile e maggio 2015, per un totale residuo di €5.200,00 chiedendo, quindi, a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla resistente di provvedere all'immediato pagamento della predetta somma oltre gli interessi di mora e al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 18.03.2016, provvedeva ad invitare la resistente a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente eventualmente di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine previsto.

La società non riteneva di dover argomentare in merito e rimaneva silente.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre la documentazione allegata a sostegno dello stesso e quelli agli atti del procedimento, ritenendo la domanda meritevole di accoglimento,

PQM

Accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società ASD SPORT SOCCER MILAZZO 1937 di corrispondere al sig. Lorenzo ALACQUA, nella sua qualità, la somma di €5.200,00 quale premio di tesseramento relativo alle quattro mensilità sopra indicate oltre ad €10,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di €5.210,00, importo maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto circa la richiesta di risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria in difetto di prova dell'effettivo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

Con ricorso del 14.01.2016, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l'allenatore di base Uefa B Francesco Cantatore, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.S.D. San Marco Servigliano, della somma di € 2.880,00, per i ratei scaduti il 28.02.2015 e 30.04.2015 dovuti per il premio di tesseramento previsti per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi di mora e spese legali.

Nel ricorso l'allenatore ha comunicato che questo Collegio Arbitrale, con Comunicato Ufficiale n. 2, stagione sportiva 2015/2016, nella riunione del 23.11.2015, di cui ha fornito copia, ha già esaminato la sua prima richiesta, datata 11.02.2015, per ottenere il riconoscimento dei ratei scaduti a tutto il 31.12.2014, a seguito dell'accordo economico sottoscritto dalle parti nel mese di agosto 2014, con la A.S.D. San Marco Servigliano, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Marche della LND.

Il ricorrente ha, altresì, allegato al ricorso la richiesta di sollecito del pagamento per € 5.308,26, come stabilito dal lodo del 23.11.2015 di questo Collegio Arbitrale, nonché il pagamento della somma di € 2.880,00 per i ratei del 28.02.2015 e 30.04.2015, specificando che in mancanza sarebbe stato costretto a presentare ulteriore ricorso al Collegio Arbitrale della LND.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 9.02.2016, invitava ritualmente la società ASD San Marco Servigliano ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originali dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Cantatore e, quest'ultimo, ad inviare le eventuali osservazioni.

Il Presidente della società convenuta, anche se in ritardo, ha contro dedotto comunicando che ha adempiuto all'obbligo del pagamento di € 5.308,00, così come indicato nella delibera di questo Collegio Arbitrale del 23.11.2015, con bonifico bancario del 15.01.2016, di cui è stato allegato copia, e che non intende pagare la ulteriore somma di € 2.880,00 per i ratei del 28.02.2015 e 30.04.2015, (€ 1.440,00 cadauno) in quanto scadute al di della decisione,

Inoltre, poiché l'oggetto della controversia è identico, tra il ricorso del 28.01.2015 già deciso e quello che attualmente ci occupa del 7.01.2016, sulla vertenza si è formato giudicato in considerazione della inappellabilità della decisione adottata dal Collegio il 23.11.2015, Comunicato Ufficiale n. 2 del 2015.

La convenuta ha, altresì, comunicato che il Collegio Arbitrale non può ora riesaminare per il principio del "NE BIS IN IDEM" la vertenza in ordine a quanto richiesto dall'allenatore Cantatore Francesco con l'attuale ricorso perché la stessa richiesta era già stata formulata da lui nel precedente ricorso del 28.01.2015 e non accolto relativamente alle rate del 28.02.2015 e 30.04.2015.

In ordine a quanto sopra evidenziato la convenuta ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente Cantatore.

Alle controdeduzioni della convenuta il ricorrente ha replicato sostenendo che il lodo emesso dal Collegio Arbitrale il 23.11.2015, C.U. n. 2, ha riguardato solo i ratei scaduti al 31.12.2014, omettendo di pronunciarsi sui ratei di febbraio ed aprile 2015, avendo deciso di liquidare solo i ratei maturati alla data del ricorso, compreso quello di dicembre e che non può ritenersi sussistere il divieto del "ne bis in idem" che può operare solo in caso di pronuncia e, pertanto, ribadisce la sua richiesta di accoglimento del ricorso e il rigetto delle tesi della ASD San Marco Servigliano.

Inoltre, considerato anche il tenore pretestuoso delle deduzioni della società, ne richiede la sua condanna al rimborso delle spese legali necessarie alla difesa.

Questo Collegio Arbitrale letti gli atti contenuti nel fascicolo del ricorso presentato dall'allenatore Cantatore Francesco ritiene che lo stesso è meritevole di accoglimento.

La tesi della società circa il rigetto del ricorso per aver questo Collegio Arbitrale già deciso sul ricorso non è accoglibile in quanto la decisione assunta in data 23.11.2015, con C.U. n. 2, era riferita ai solo ratei scaduti alla data del 31.12.2015.

Appare evidente che il Collegio Arbitrale all'epoca non poteva entrare nel merito dei ratei aventi scadenze successive alla decisione che ipoteticamente potevano essere pagati dalla società all'allenatore ricorrente.

Pertanto, al ricorrente spettano € 2.880,00 per i ratei scaduti al 28.02.2015 e 30.04.2015, a saldo delle sue spettanze, stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 5,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2885,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. San Marco Servigliano di corrispondere all'allenatore Francesco Cantatore la somma di € 2.880,00, per i ratei del 28.02.2015 e 30.04.2015, per premio di tesseramento, stagione sportiva 2013/2014, €. 5,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.885,00

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI:sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Valerio BERNARDI

Il sig. Marco NAPPI, nella sua qualità di allenatore dilettante iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., al quale veniva affidata la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, partecipante al campionato di Serie D, relativamente alla stagione sportiva 2014/15, in data 23.03.2015 presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della predetta società.

Nel ricorso spiegava che con scrittura privata redatta su accordo tipo fra società aderenti alla LND a firma del legale rappresentante della A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, che allegava al ricorso, la stessa si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma di €10.000,00 quale premio di tesseramento annuale da versarsi in unica soluzione.

Il ricorrente assumeva, inoltre, che nel corso del rapporto veniva esonerato una prima volta, nell'ottobre 2014, dalla conduzione tecnica della prima squadra e che successivamente, dopo aver messo a disposizione della resistente le proprie energie lavorative, veniva richiamato a prestare la propria attività per la quale era stato assunto il 27.12.2014 per essere definitivamente esonerato, verbalmente, in data 10.02.2015; anche in questo caso il ricorrente comunicava alla società di rimanere a disposizione tramite missiva a firma del proprio legale.

Specificava che aveva ricevuto dalla A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO solamente la somma parziale di €2.000,00 e che a nulla erano valsi i tentativi di componimento bonario della pendenza e concludeva chiedendo a questo Collegio Arbitrare di far obbligo alla resistente di provvedere al pagamento in suo favore della complessiva somma di €8.000,00, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

La resistente, con nota del 02.10.2015, a firma del Presidente, Sig. Franco LANZILLOTTA, controdeduceva contestando il ricorso proposto, allegando a sostegno lettera liberatoria sottoscritta dal ricorrente datata 08.01.2015, corredata di documento d'identità, precisando in particolare che nel documento prodotto il sig. Marco NAPPI affermava di non aver nulla a pretendere dalla A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO.

L'allenatore replicava alle controdeduzioni della società contestando fermamente la produzione documentale della resistente, negando di aver mai sottoscritto il documento prodotto e per l'effetto dichiarava di disconoscere formalmente l'autografia della sottoscrizione, producendo altri documenti firmati dal ricorrente per comparazione.

Sottolineava, inoltre, come nulla veniva specificato dalla resistente circa i tempi e le modalità dei pagamenti eventualmente effettuati.

Il Collegio Arbitrale decideva di investire la Procura Federale del caso e con comunicazione del 27.01.2016 trasmetteva alla stessa tutta la documentazione del procedimento affinché accertasse l'effettiva veridicità delle dichiarazioni contrastanti sostenute dalle parti.

La Procura Federale, acquisito il fascicolo, provvedeva a convocare le parti interessate.

Il ricorrente, ascoltato a riguardo, dichiarava, tra le altre, che il compenso pattuito verbalmente ad inizio stagione era di €20.000,00 e che sull'accordo economico siglato il Direttore Sportivo della Società, sig. Francesco MOLINO, riportava €10.000,00, perché lo aveva firmato in bianco; successivamente all'esonero definitivo chiedeva al Direttore Sportivo copia del contratto ricevendo

in risposta che non ne aveva possesso.

Aggiungeva di aver avuto copia dell'accordo via mail dalla LND alla quale aveva inoltrato richiesta a riguardo e in tale circostanza prendeva atto che l'accordo prevedeva un compenso di €10.000, quale premio di tesseramento, confermando di aver ricevuto solamente €2.000,00, tramite due bonifici ciascuno di €1.000,00, mentre sul residuo la resistente rimandava sempre ad ogni richiesta presentata, precisando che la richiesta scritta a firma del proprio legale, datata 05.03.2015, rimaneva senza riscontro alcuno.

A domanda specifica, circa la richiamata liberatoria prodotta da parte resistente, l'allenatore affermava che non avrebbe mai potuto firmare tale documento a gennaio, dopo il primo esonero e con buona parte della stagione ancora da disputare sottolineando lo stupore alla vista della liberatoria stante anche l'assenza di prova circa i tempi e modi di pagamento delle sue spettanze.

Precisava, infine, a chiarimenti, che l'affermazione circa il fatto di disconoscere la propria firma si riferiva non tanto al fatto che la stessa fosse apografa, in quanto sembrava effettivamente la propria, ma che la sottoscrizione poteva essere stata carpitata con inganno, ribadendo lo stupore in merito alla data impressa alla liberatoria e al silenzio a riguardo della società alla prima richiesta del 05.03.2015.

Successivamente veniva ascoltato il sig. Francesco MOLINO, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, il quale riferiva di aver contattato e tesserato l'allora allenatore ricorrente e che si occupava personalmente dei contratti, tra cui anche quello del sig. Marco NAPPI, evidenziando che inizialmente l'allenatore aveva chiesto un compenso pari ad €20.000,00 al quale, però, aveva fatto subito presente che la società non era in grado di far fronte a tale cifra.

A detta del sig. MOLINO il ricorrente affermava, in risposta, che il lato economico non rappresentava un problema cosicché, nel luglio 2014, nello studio del Presidente della società, sig. Candelieri, l'allenatore firmava il contratto in bianco.

A domanda specifica il sig. MOLINO dichiarava che era stato lui stesso a compilare successivamente il contratto, nei dati e nelle cifre, pari ad €10.000,00, precisando che avrebbe potuto inserire qualsiasi importo inferiore ma reputava congruo tale compenso per la stagione sportiva 2014/15.

Il sig. MOLINO affermava, inoltre, che il giorno in cui firmò il contratto economico in bianco al sig. NAPPI fu sottoposto altro foglio dove apposte la sua firma apografa, confermando che quel foglio era lo stesso che gli veniva mostrato ma che, a differenza del contratto, non aveva provveduto lui a riempirlo disconoscendo la grafia.

Concludeva asserendo che il ricorrente aveva percepito solo €2.000,00 pagate in due tranches di €1.000,00.

Al termine dell'istruttoria la Procura Federale evidenziava che quanto affermato dal sig. Marco NAPPI poteva, ragionevolmente, corrispondere a verità.

Infatti la relazione federale sottolineava che, dalle deposizioni e dalla documentazione in atti, il NAPPI affermava di aver sottoscritto in bianco un contratto con la A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO con un compenso pattuito di €20.000,00 poi ridotto ad €10.000,00, fatti che venivano confermati dall'allora Direttore Sportivo sig. Francesco MOLINO; il NAPPI dichiarava, ancora, di disconoscere la propria firma precisando poi che si riferiva al fatto che potesse essere apocrita e anche tale circostanza veniva confermata dal MOLINO.

Per quanto concerne la liberatoria nella relazione della Procura Federale, alle conclusioni in essa contenute, emergeva che il documento era datato 08.01.2015, quindi nell'eventualità sottoscritta dal tecnico a stagione ampiamente in corso e, di conseguenza, nel caso di specie, la società avrebbe

corrisposto al ricorrente, già nel mese di gennaio, l'intero compenso per tutta la stagione; il che rappresentava, nel caso, un "unicum" nel panorama nazionale e non solo, evidenziando la discutibilità circa i tempi di produzione della liberatoria stessa (dopo 7 mesi e non subito alla prima richiesta del ricorrente) da parte della A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO.

Per la Procura Federale la società non forniva prova dell'avvenuto pagamento del saldo dell'accordo economico e immaginare che la società avesse versato "in nero" il saldo, come potrebbe anche lasciare intendere la liberatoria risultava arduo, ricordando che l'allenatore veniva esonerato definitivamente a febbraio.

Concludeva specificando che la sollevata questione da parte dell'allenatore sig. Marco NAPPI, con ragionevole certezza, poteva presentare probabili aspetti di fondatezza, dopo aver anche appurato che, da quanto risultava agli atti istruttori, era usuale alla A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO acquisire firme in bianco da parte dei propri tesserandi su documenti riguardanti il loro rapporto, anche futuri, con la società.

La Procura Federale, rimanendo a disposizione, rimetteva la relazione con acclusa documentazione a chi di dovere per le valutazioni del caso.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso, così come le controdeduzioni di parte resistente e all'intero incartamento agli atti del procedimento, tenuto conto soprattutto ed in maniera assorbente delle indagini effettuate dalla Procura Federale, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione ed acquisite al fascicolo, ritiene di accogliere il ricorso.

La documentazione prodotta dal ricorrente unitamente alle dichiarazioni rese in sede di audizione dalla Procura Federale, infatti, offrono ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la volontà dell'accordo in forza del quale viene richiesto il pagamento.

Allo stesso modo risulta provato anche l'ammontare della somma richiesta.

Il Collegio quindi,

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO di corrispondere al sig. Marco NAPPI la somma di €8.000,00 a titolo di saldo del premio di tesseramento, oltre ad €50,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di €8.050,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Ivano CORRADA

Con ricorso del 15.05.2015 l'allenatore professionista di 2^a Categoria Luigi Alvardi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.D. ANZIO CALCIO 1924, il pagamento della somma complessiva di € 10.750,20 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2014/15.

Nel ricorso il tecnico spiegava che l'allora società ANZIOLAVINIO oggi ANZIO CALCIO gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti e che, con scrittura privata del 01.08.2014 a firma del legale rappresentante e allegata al ricorso, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 7.500,00 quale premio di tesseramento, suddiviso in dieci ratei da € 750,00.

Il tecnico veniva esonerato in data 14.09.2014 e provvedeva a dare riscontro dell'esonero il 25.10.2014, sia alla società che al Settore Tecnico della FIGC, nonché all'AIAC confermando di rimanere a disposizione della società fino al termine della stagione.

Il ricorrente, inoltre, segnalava al Collegio come gli fosse dovuta anche l'indennità chilometrica per l'attività di allenamento, di addestramento e per la partecipazione alle gare svolta fino alla data di esonero. Pertanto, provvedeva a quantificare la relativa somma dovutagli per un importo pari a € 3.070,20, indicando il numero dei chilometri che avrebbe percorso dal luogo di residenza, in Poli, al campo di allenamento, in Anzio, nonché la distanza percorsa in occasione delle gare giocate, allegando apposita richiesta relativa al percorso e agli spostamenti effettuati, precisando che tale somma era dovuta fino alla data di esonero.

Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della ANZIO CALCIO al pagamento della somma dovuta in forza dell'accordo economico sottoscritto fra le parti, pari ad € 7.500,00, nonché € 3.070,20 a titolo di rimborso spese per l'indennità chilometrica; il tutto per un importo complessivo pari a € 10.750,20, maggiorato degli interessi di mora.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 19.11.2015, provvedeva ad invitare la società ANZIO CALCIO a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato.

La convenuta, in data 15.12.2015, come da documentazione agli atti, depositava quietanze di pagamento relative agli importi corrisposti al ricorrente per un totale di € 7.000,00.

In data 18.12.2015, l'allenatore, con ulteriore memoria, contestava integralmente il contenuto delle deduzioni difensive della società. In particolare eccepiva l'apocrifia delle sottoscrizioni sulle quietanze presentate dalla convenuta ed il fatto che tali quietanze risultassero prive di data certa e mancanti della firma del legale rappresentante. Precisava, infine, come per un mero errore materiale avesse calcolato una cifra errata, rimodulando la richiesta di pagamento per un importo complessivo pari a € 10.570,20 e non € 10.750,20.

Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta della Segreteria del Collegio, comunicava il 03.12.2015 l'avvenuto deposito, in data 08.09.2014, dell'accordo economico intercorrente fra le parti.

Il Segretario del Collegio, al termine dell'attività istruttoria ed in considerazione della documentazione pervenuta, provvedeva, in data 27.01.2016, ad inviare gli atti del procedimento alla Procura Federale, al fine di verificare le sottoscrizioni delle quietanze e accertare eventuali violazioni al CGS.

All'esito degli accertamenti effettuati dalla Procura Federale, alle risultanze dei quali questo Collegio deve necessariamente attenersi, è possibile affermare che *“le firme apposte sulle ricevute sono comunque diverse dalle altre”* (quelle apposte dal ricorrente sulla documentazione agli atti e in sede di audizione) e, di conseguenza, apocrife.

Il Collegio, pertanto, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso nonché gli atti del procedimento e la relazione della Procura Federale, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta, infatti, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta, così come calcolata dal ricorrente,

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. ANZIO CALCIO 1924 di corrispondere al sig. Luigi ALVARDI, la somma di € 7.500,00 quale premio di tesseramento, oltre ad € 3.070,20 quale rimborso spese per l'indennità chilometrica, per complessivi € 10.570,20; a tale somma andranno aggiunti gli interessi legali, equitativamente calcolati in € 105,00, per un totale complessivo pari a € 10.675,20. L'importo totale così calcolato verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Ivano CORRADA

Con ricorso del 16.06.2015 l'allenatore di base UEFA B Domenico DI TRANI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società U.S.D. TOLLESE CALCIO, il pagamento della somma complessiva di € 2.000,00 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2014/15.

Nel ricorso il tecnico spiegava che la società TOLLESE CALCIO gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Regionale di 1^a Categoria e che, con scrittura privata del 28.08.2014 allegata al ricorso, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 2.000,00 quale premio di tesseramento. Tale accordo economico è stato depositato presso il Comitato Regionale Abruzzo della LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire, con nota del 18.01.2016, copia dell'accordo e della data di deposito.

Il tecnico precisava di essere stato esonerato verbalmente in data 19.10.2015 informando la società della sua intenzione di rimanere a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva, dapprima con telegramma del 20.10.2014 e successivamente con lettera raccomandata del 09.11.2014, ricevuta dalla società in data 10.11.2014. Al termine della stagione, poi, provvedeva a richiedere il premio di tesseramento pattuito con nota del 26.05.2015, ricevuta dalla TOLLESE CALCIO in data 27.05.2015, come da documentazione agli atti del procedimento.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04.01.2016, ricevuta dalla convenuta il 12.01.2016, provvedeva ad invitare la società TOLLESE CALCIO a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato.

La società convenuta, con missiva del 21.01.2016 indirizzata sia al Collegio Arbitrale che al ricorrente, esponeva in primo luogo come il tecnico avesse risolto volontariamente il rapporto, allontanandosi dalla società e dalla guida tecnica della prima squadra per svolgere attività presso un'altra società. Continuava, poi, spiegando come avesse cercato di ricontattare l'allenatore per affidargli nuovamente la guida della squadra, senza tuttavia riuscirvi proprio perché il tecnico era impegnato con altro sodalizio. Da ultimo precisava come l'importo concordato dovesse essere considerato come un mero rimborso spese e che, pertanto, nulla era dovuto al tecnico in quanto gli erano già stati corrisposti i rimborsi relativi al periodo trascorso alla guida della squadra, per un importo pari a 750,00 euro. Concludeva richiedendo preliminarmente l'audizione dei Sig.ri Paolo D'Orazio e Maurizio Flacco, come testimoni del comportamento tenuto dal tecnico, e nel merito il rigetto del reclamo in quanto infondato.

Il tecnico, con memoria del 30.01.2016 inviata sia al Collegio Arbitrale che alla controparte, contestava integralmente le eccezioni della società, in fatto come in diritto. In particolare segnalava come, nel prendere atto dell'esonero, avesse inviato alla società prima un telegramma e poi una raccomandata senza ricevere dalla società alcuna comunicazione in merito. Quindi provvedeva a richiedere il premio pattuito direttamente alla convenuta per poi, nell'inerzia della stessa, vedersi costretto ad adire questo Collegio. Concludeva quindi rinnovando la richiesta formulata nel ricorso

introduttivo.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di accoglimento.

Le eccezioni della società convenuta, infatti, risultano da un lato prive di riscontri e dall'altro infondate. L'eventuale comportamento illecito del tecnico, infatti, andava segnalato prontamente alla Procura federale per gli accertamenti del caso; inoltre, l'ipotesi di un abbandono da parte del ricorrente della guida della squadra andava eccepito nel momento in cui il tecnico stesso comunicava alla società l'esonero e la relativa disponibilità al proseguimento dell'attività. Va osservato, infine, come il premio di tesseramento non sia qualificabile come un rimborso spese e vada, pertanto, corrisposto integralmente al tecnico, anche in considerazione della mancata prova dei pagamenti effettuati dalla società, in difetto dei quali non è possibile ricalcolare la pretesa del ricorrente.

La documentazione prodotta dal ricorrente, in definitiva, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta, così come richiesta dal ricorrente medesimo.

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società U.S.D. TOLLESE CALCIO di corrispondere al sig. Domenico DI TRANI la somma di € 2.000,00 a titolo di premio di tesseramento oltre ad € 20,00 quali interessi equitativamente calcolati, per complessivi € 2020,00, maggiorati, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Valerio BERNARDI

Con ricorso del 10 giugno 2015 l'allenatore dilettante di terza categoria Gian Luigi STAFFA regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto dalla Società ASD GRIFONE MONTEVERDE in qualità di allenatore della prima squadra ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla suddetta Società partecipante al Campionato di Eccellenza Laziale 2014/2015 di pagargli la somma di € 9000 quale premio di tesseramento distribuito in dieci ratei mensili di Euro 900 scadenti dal 31-08-2014 al 30-05-2015 oltre gli interessi di mora, svalutazione monetaria e rimborso spese previste al punto 2b dell'accordo economico. Il tecnico dichiara inoltre di essere stato esonerato il 22 settembre 2014 con comunicazione verbale e lo stesso il giorno 23 settembre 2014 avvisava tramite raccomandata la società di rimanere a disposizione della stessa sino al termine del campionato.

Asserisce altresì che a fronte di un accordo stipulato con la Società il 4 agosto 2014 mediante scrittura privata la stessa non ha effettuato il pagamento delle 10 rate scadute, di € 900 per un totale di € 9000. La ASD GRIFONE MONTEVERDE invitata da questo Collegio il giorno 04-01-2016 con raccomandata A/R ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alludendo che vi fosse stato un incontro tra la Società e l'allenatore Staffa da cui scaturiva che non vi erano i motivi per formalizzare il tesseramento con la stessa società, inoltre riferiva che lo Staffa non aveva ancora saldato la quota di adesione con l'Associazione Allenatori. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD GRIFONE MONTEVERDE di pagargli la somma di € 9000 quale premio di tesseramento oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 45 per un totale di € 9045. L'importo complessivo di € 9045 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale visto il mancato deposito, da parte dell'allenatore, dell'accordo economico presso il Comitato Regionale competente.

Per quanto riguarda il rimborso spese previste al punto 2b non essendo documentate non vengono rimborsate. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Valerio BERNARDI

Con ricorso del 13 giugno 2015 l'allenatore dilettante Alessandro CRISCI regolarmente iscritto nei ruoli del ST della FIGC assunto in qualità di allenatore della prima squadra dalla Società U.S.D. SINISCOLA SPORTING partecipante al Campionato di Promozione Regionale girone B 2013-2014, organizzato dal Comitato Regionale Sardegna, tramite gli Avv. Antonio Ruiu e Marialuisa Ruiu ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla stessa di pagargli la somma di € 2500 a fronte del premio di tesseramento di €4000 oltre gli interessi di mora e svalutazione monetaria.

Asserisce inoltre che a fronte di un accordo stipulato il 14 novembre 2013 e regolarmente depositato il 21.11.2013 la U.S.D.SINISCOLA SPORTING a fronte del premio di tesseramento di € 4000 ha effettuato il pagamento di solo € 1500. La U.S.D. SINISCOLA SPORTING invitata da questo Collegio il giorno 4 gennaio 2016 con raccomandata A/R nulla ha controdedotto. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla U.S.D. SINISCOLA SPORTING di pagargli la somma di € 2500 a saldo del premio di tesseramento di € 4000 oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a € 10 per un totale di € 2510.

L'importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Giuseppe DEL GIUDICE / ASD ATLETICO CAMPOFRANCO

(173/45)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 19.06.2015, l'allenatore di base Uefa B Giuseppe DEL GIUDICE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO, il pagamento della somma di € 3.000,00, relativa alle rate scadute il 15.12.2014 e 15.04.2015, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2014/2015, € 2.733,00 per rimborso spese di viaggi, per complessivi € 5.733,00, oltre agli interessi di mora e al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Nel ricorso l'allenatore ha comunicato che con accordo economico sottoscritto dalle parti in data 14 settembre 2014, di cui ha allegato copia, la A.S.D. Atletico Campofranco, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, per la stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di € 4.000,00, da pagarsi in 2 rate di € 2.000,00 cadauna scadenti al 15.12.2014 e 15.04.2015.

Il ricorrente ha comunicato, altresì, di essere stato esonerato con comunicazione scritta, a firma del Presidente della società Atletico Campofranco, del 17.01.2015, di aver percepito solo € 1.000,00 della somma pattuita in accordo, con assegno bancario della Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo, datato 15.02.2015 e che più volte ha contattato il Presidente per sollecitarlo al pagamento della restante somma di cui è ancora creditore senza alcun risultato.

Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, è stato depositato presso i loro Uffici, in data 1.10.2014.

Con raccomandata del 4.01.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.S.D. Atletico Campofranco a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed all'allenatore ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

La convenuta, con raccomandata del 22.01.2016, ha contro dedotto asserendo che il ricorrente ha ricevuto tutto quanto maturato per la sua attività di allenatore svolta dal 14.09.2014 al 16.01.2015 (4 mesi) e che non risulta vero che la stessa non ha mai voluto raggiungere un accordo per definire la diatriba con il sig. Del Giudice.

La convenuta continua asserendo che al ricorrente sono state corrisposti:

1- € 1.000,00, in data 30.10.2014 (matrice in originale); 2- € 1.000,00, in data 17.12.2014 (copia a ricalco, la matrice in originale trattenuta dal sig. Del Giudice); 3- € 1.000,00 assegno BBC del 15.02.2015, già prodotto dal sig. Del Giudice e che le somme di cui ai precedenti punti 1 e 2 con acconti di € 500,00 consegnati nell'arco dei rispettivi mesi. Tutto ciò doveva essere regolarizzata con carta intestata della società, in quanto sottoscritti su buoni di consegna, specificando data ed importi totali versati, pertanto, al ricorrente allenatore sono stati versati € 3.000,00 per l'attività svolta nei quattro mesi e, siccome lo stesso ha usufruito di vitto e alloggio è stato più volte richiesto un incontro per regolarizzare la situazione creatasi.

La convenuta, ha, altresì, comunicato che il ricorrente nel periodo di attività di tecnico della società è stato domiciliato in Campofranco ed a dimostrazione di ciò ha allegato una dichiarazione del proprietario dell'immobile così come allo stesso non spettano i rimborsi spese sostenuti per i viaggi effettuati da Campofranco a Casteltermini per gare ed allenamenti poiché le spese sono già state rimborsate dai dirigenti di turno, così come da dichiarazioni allegati alle controdeduzioni.

La Segreteria di questo Collegio Arbitrale preso atto della raccomandata del 16.03.2016 con la quale il ricorrente De Giudice ha chiesto notizie della sua vertenza ed accertato per il tramite del sito di Poste Italiane che la raccomandata spedita dalla società convenuta, contenente le controdeduzioni, non era ancora stata recapitata all'allenatore Del Giudice, in data 9.04.2016, ha

inoltrato, a mezzo raccomandata a/r, il testo delle controdeduzioni assegnando il termine di otto giorni per l'invio di eventuali controdeduzioni.

Il ricorrente Del Giudice Giuseppe, con raccomandata del 9.04.2015, ha fatto pervenire le sue osservazioni circa l'assunto della società constandole in pieno e richiedendo al Collegio di far obbligo alla società Atletico Campofranco di pagargli il suo credito pari ad € 3.000,00 per premio di tesseramento, stagione sportiva 2014/2015 ed € 2.733,00 per spese di viaggi sostenuti per raggiungere il campo di calcio della società Atletico Campofranco, sito nel comune di Casteltermini, e per una volta a settimana per raggiungere il suo domicilio sito a Favignana, così come concordato in accordo economico del 14.09.2014, trasmesso con la vertenza.

Il ricorrente ha, inoltre, ribadito di aver percepito solo ed esclusivamente la somma di € 1.000,00, con assegno, incasso il 15.02.2015 e che la ricevuta recante la data del 30.10.2014 è falsa e che la ricevuta del 17.12.2014 è l'unica da lui sottoscritta e firmata e riguardante il parziale pagamento per € 1.000,00 della rata scadente il 15.12.2014, avvenuto con l'assegno già allegato ed incassato in data 15.02.2015.

Il ricorrente in merito alle dichiarazioni allegate alle controdeduzioni della società ha comunicato che le stesse sono state sottoscritte da persone con vincolo di parentela con i Dirigenti della società Atletico Campofranco e sono prive di fondamento e assolutamente non riconosciute e non autocertificate come previsto dalla legge.

In ordine ai fatti sopra richiamati il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Giuseppe Del Giudice è meritevole di accoglimento in quanto la società Atletico Campofranco ha fornito solo la prova del pagamento di € 1.000,00, effettuato al ricorrente Del Giudice Giuseppe con assegno non trasferibile n. 0022101817-10 della Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo del 15.02.2015.

Le dichiarazioni prodotte dalla società per attestare e dimostrare pagamenti di carburante all'allenatore per spostamenti con la propria autovettura per gli allenamenti e della sua permanenza in Campofranco non possono essere prese in considerazione da questo Collegio Arbitrale perché non prodotte a norma di legge e quindi giuridicamente irrilevanti.

Al ricorrente spettano, pertanto, € 3.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, € 2.733,00 per spese di viaggio debitamente documentate e previste in contratto, oltre ad € 28,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.761,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della ASD Atletico Campofranco di corrispondere all'allenatore Giuseppe Del Giudice la somma di € 3.000,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, di € 2.733,00 per spese di viaggi oltre ad € 28,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.761,00.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA

Con ricorso del 15.06.2015 l'allenatore di Base UEFA B Danilo Sante TREVISI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito codesto Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.P.D. GIOVENTÙ CAMPI, il pagamento della somma complessiva di € 450,00 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2013/14.

Nel ricorso il tecnico spiegava che la società GIOVENTÙ CAMPI gli aveva affidato, quale collaboratore tecnico, la conduzione delle squadre giovanili partecipanti al Campionato Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico e che, con scrittura privata del 02.09.2013 allegata al ricorso, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 2.500,00 quale premio di tesseramento. L'allenatore, poi, precisava di aver ricevuto, il 25.09.2014, un assegno per un ammontare pari a € 1.300,00, di cui € 150,00 relativi alla stagione precedente, e un assegno per un ammontare pari a € 1.350,00 risultato, tuttavia, scoperto; in seguito aveva percepito una somma pari a € 400,00, in data 10.12.2014, ed € 500,00, in data 18.12.2014, lamentando il mancato pagamento di € 450 oltre interessi, nonché le spese sostenute, pari a € 1.350.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 04.01.2016, provvedeva ad invitare la società GIOVENTÙ CAMPI a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato.

La convenuta, con missiva del 18.01.2016, inviata sia al Collegio che al ricorrente, informando le parti di un cambio dei vertici societari, segnalava come fosse in via di definizione un accordo per risolvere in via bonaria la controversia. Tuttavia, tale accordo ancora non risulta essere stato perfezionato ovvero notificato al Collegio.

Il Comitato Regionale Puglia della LND, su richiesta della segreteria del Collegio, comunicava, in data 10.03.2016, che il tecnico risultava tesserato per la stagione sportiva 2014/2015, tuttavia nulla risultava per la stagione precedente.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso nonché gli atti del procedimento, ritiene la domanda meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta, infatti, offre ampio riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la regolarità dell'accordo, in forza del quale viene richiesto il pagamento

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.P.D. GIOVENTÙ CAMPI di corrispondere al sig. Danilo Sante TREVISI, la somma di € 450,00 quale saldo del premio di tesseramento; a tale somma andranno aggiunti gli interessi legali, equitativamente calcolati in € 4,50, per un totale complessivo pari a € 454,50. L'importo totale così calcolato verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13. delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

Con ricorso del 29.06.2015, l'allenatore professionista di 2° categoria Uefa A Cristiano BACCI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società U.S. FOLGORE CARATESE, il pagamento della complessiva somma lorda di €. 19.528,33, di cui € 13.494,00, la stagione sportiva 2013/2014, € 5.577,33, per la stagione sportiva 2014/2015, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che risulterà dall'eventuale esibizione da parte della società del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali.

L'allenatore ha comunicato che con regolare contratto tipo, sottoscritto dalle parti in data 24.10.2013, di cui ha allegato copia, la società U.S. Folgore Caratese, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della LND, stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo lordo di €. 19.000,00, per stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015.

L'allenatore ha comunicato, altresì, che in data 31.01.2015 il rapporto veniva risolto consensualmente, come da comunicazione allegata in atti, e che avendo percepito solo € 5.506,00, per la stagione sportiva 2013/2014, al netto delle ritenute dovute, ed € 5.049,00, per la stagione sportiva 2014/2015, sempre al netto delle ritenute di legge, è creditore di € 11.083,33 per il primo anno ed € 5.049,00 per il secondo anno.

La U.S. Folgore Caratese a.s.d., a mezzo del proprio difensore, con fax del 6 e 7.07.2015, ha inoltrato alla Segreteria di questo Collegio Arbitrale la richiesta di notizie circa le procedure da seguire in caso di instaurazione di procedimento innanzi al Collegio Arbitrale della L.N.D. ed avendole ricevute telefonicamente ha comunicato di attendere l'invito scritto per la formalizzazione delle controdeduzioni.

Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione per la stagione sportiva 2013/2014 e 2014/2015, sono stati depositati rispettivamente in data 29.10.2013 e 06.10.2014, presso i loro Uffici.

La convenuta invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a fornire le proprie osservazioni sul ricorso proposto dal ricorrente Bacci Cristiano, con raccomandata del 20.01.2016, ha fatto pervenire le controdeduzioni, a mezzo del proprio legale, con le quali ha evidenziato quanto segue:

a- che la U.S. Folgore Caratese a.s.d., nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, ha partecipato al Campionato di Serie D-Interregionale;

b- che, in data 24.10.2013, la società Folgore Caratese e l'allenatore Bacci Cristiano, allenatore professionista di 2^ Categ.-Uefa A, hanno sottoscritto un accordo con il quale, a fronte di un compenso fisso lordo di € 19.000,00, per la stagione 2013/2014 e 2014/2015, il sopra citato allenatore è stato nominato responsabile della 1^ squadra;

c- che l'accordo in questione è stato depositato presso il competente Dipartimento Interregionale della L.N.D., come previsto dalla normativa della F.I.G.C.;

d- che il sig. Bacci Cristiano, dal 24.10.2013 e fino al 30.01.2015, ha svolto le mansioni di allenatore della 1^ squadra della società convenuta;

e- che, in data 30.01.2015, l'allenatore Bacci ha informato la società della sua volontà di rassegnare le dimissioni dall'incarico ricevuto il 24.10.2013;

f- che il sig. Bacci Cristiano ha adito il Collegio Arbitrale della L.N.D., notificando il proprio ricorso in data 01.07.2015, per ottenere il riconoscimento della somma di € 19.528,33, oltre agli

interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, da parte della Folgore Caratese;

g- che, in data 12.01.2016, la Segreteria del Collegio Arbitrale della L.N.D. ha invitato la scrivente a produrre le proprie controdeduzioni.

La convenuta di tutto quanto sopra elencato ha fornito apposita documentazione, allegata in atti.

Pertanto, la U.S. Folgore Caratese con il presente documento si è costituita nel procedimento e ne ha contestato il contenuto poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi sotto evidenziati.

Al termine della 23^a giornata di campionato il rapporto tra la società Folgore Caratese e l'allenatore Bacci Cristiano si è interrotto con la squadra posizionata al 16° posto della classifica, frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte e che a differenza di quanto dichiarato dal ricorrente la risoluzione del contratto è avvenuto per le dimissioni del Bacci e non in modo consensuale tra le parti.

Ciò è scaturito dal raggiungimento di un accordo intercorso tra l'allenatore Bacci Cristiano e la società portoghese dello Sporting Clube Olhanense-Futebol SAD, militante nella Segunda Liga Portuguesa, come riportato da fonti di stampa le quali scrivono che già in data 4.02.2015 è stato raggiunto l'intesa, confermata ufficialmente in data 09.02.2015, quando la stessa società portoghese ha rilasciato un comunicato stampa riportante la notizia del conferimento dell'incarico al sig. Bacci Cristiano.

Pertanto, anche se il ricorrente ha richiesto i compensi fino alla data di gennaio 2015 è opportuno precisare che nulla gli è dovuto oltre tale data.

La società convenuta ha, ancora, comunicato che nonostante il discutibile comportamento dell'allenatore sono stati fatti numerosi tentativi per arrivare ad una soluzione bonaria della controversia incontrando sempre resistenza dalla parte opposta.

La società ha, ancora, comunicato che il ricorso del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile così come l'instaurazione del procedimento innanzi al Collegio Arbitrale della L.N.D. non essendo presente alcuna clausola sull'accordo sottoscritto dalle parti circa la competenza a decidere sulle controversie nascenti durante il rapporto lavorativo da parte del sopracitato Collegio Arbitrale; Inoltre, con il primo Comunicato Ufficiale della stagione, la L.N.D. disciplina l'attività della nuova stagione sportiva, indicando al punto denominato "Allenatori" le previsioni ad essi inerenti, cosa che in tale stagione non è avvenuta.

La L.N.D., con il C.U. n. 1 dell'1.07.2013, al punto 14, ha previsto: "la materia regolante il rapporto tra società dilettantistiche e gli Allenatori sarà oggetto di comunicato ufficiale di successiva pubblicazione". Successivamente, in data 7.10.2013, con il C.U. n. 89, la L.N.D. sciogliendo la riserva ha disposto che: "a seguito delle intese intercorse tra la L.N.D. e A.I.A.C., gli Allenatori professionisti tesserati con le società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo L.N.D.-A.I.A.C.-F.I.G.C.", aggiungendo che "in caso di contestazioni relative (...) agli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica, competente, a decidere è il Collegio Arbitrale presso la L.N.D".

Pertanto, in assenza di un accordo tipo tra L.N.D. e A.I.A.C., che non risulta essere stato pubblicato nel prosieguo della stagione sportiva 2013/2014, è stato sottoscritto un contratto sprovvisto di una valida ed efficace clausola compromissoria, avendo utilizzato un accordo sul modello-tipo in uso presso la Lega Pro in cui non vi è alcun riferimento ad adire il Collegio Arbitrale della L.N.D. ma solo a quello istituito presso la sopracitata che può essere adito solo da tesserati e/o società appartenenti alla Lega Pro e considerato che il ricorrente Bacci è abilitato quale allenatore professionista ma essendo tesserato per una società dilettantistica, risulta sprovvisto della legittimazione attiva per ricorrere al Collegio Arbitrale della Lega Pro.

Invece, per quanto attiene la possibilità di adire il Collegio Arbitrale L.N.D., indubbia sembra essere la sussistenza della legittimazione attiva, ma parimenti non può dirsi dell'esistenza, validità ed efficacia della clausola compromissoria contenuta nell'accordo sottoscritto dalle parti.

La società ha, inoltre, comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti non è valido in quanto l'accordo economico non è quello previsto dal modello della L.N.D.-A.I.A.C., inesistente nel corso

della stagione sportiva 2013/2014, ma gli artt. 94 N.O.I.F. e 45 Regolamento della L.N.D. sono stati violati in riferimento alla seguente stagione 2014/2015. Infatti le parti avrebbero dovuto sottoscrivere il modello di accordo-tipo previsto nel C.U. n. 1 del 1.07.2014, per la stagione sportiva 2014/2015. Da ciò consegue un'invalidità parziale dell'accordo relativamente alla stagione 2014/2015. Inoltre, l'accordo appare essere in contrasto con il requisito della validità temporale dello stesso. Infatti, mentre per gli allenatori tesserati con società professionistiche hanno la facoltà di stipulare contratti pluriennali, è fatto obbligo agli allenatori tesserati con società dilettantistiche di stipulare un accordo economico della durata di un anno.

Dalla stagione sportiva 2014/2015 l'art. 5 dell'accordo economico tra allenatori professionisti e società dilettantistiche ha espressamente previsto la validità di contratti solo per una stagione sportiva essendo vietato la sottoscrizione di contratti economici pluriennali.

Pertanto, l'accordo in questione risulta non valido perché biennale e, pur sostenendo la validità dell'accordo per la stagione sportiva 2013/2014, tale ragionamento non può essere valido per la stagione 2014/2015, dal momento che le parti avrebbero dovuto emendare il precedente accordo almeno per la seconda stagione in ottemperanza alle disposizioni della L.N.D.

La società ha, ancora, comunicato che al ricorrente sono state corrisposte somme di denaro con le modalità di un lavoratore dipendente (una serie di ingenti somme per contributi che non sarebbero stati dovuti) ciò perché ingannata dalla qualifica di allenatore professionista e dall'accordo con economico redatto su modulo riservato alle società professionistiche, e ciò dovrà essere tenuto presente dal Collegio Arbitrale nella ipotesi di ritenere valido l'accordo sottoscritto per entrambe le stagioni, l'importo massimo dovuto si dovrà rideterminare in € 13.099,64 (di cui IRPEF s.s. 13/14 € 3.366,63; Retribuzione s.s.13/14: 6.568,93; IRPEF s.s.14/15: € 2.149,57; Retribuzione s.s. 14/15: € 1.044,51).

Invece, ritenendo valido solo il primo anno dell'accordo economico, l'importo massimo dovuto ammonterà ad € 9.905,56 (di cui IRPEF s.s. 13/14 € 3.366,63 e retribuzione s.s. 13/14 € 6.568,93).

In virtù di quanto argomentato le somme corrisposte nella stagione sportiva 2014/2015 dovranno essere restituite alla società o, alternativamente, poste in compensazione con quanto eventualmente il Collegio Arbitrale riterrà dovuto per la stagione sportiva 2013/2014. Infine, la società ha richiesto che i contributi assistenziali e previdenziali, (€ 3.729,08, stagione sportiva 2013/2014, ed € 1.800,04 stagione sportiva 2014/2015, che sono risultati a totale beneficio del ricorrente, dovranno essere computati per stabilire l'eventuale somma dovuta al Bacci.

La società, inoltre, ha chiesto che gli interessi di mora vengano calcolati in forma legale e che nulla dovrà essere dovuto al Bacci per il risanamento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento del Collegio Arbitrale.

Infine, la società ha chiesto in via preliminare e/o pregiudiziale di:

- dichiarare inammissibile il ricorso del Bacci Cristiano per carenza giurisdizionale e/o competenza di questo Collegio in assenza di una clausola compromissoria valida ed efficace apposta sul contratto in questione.

In via principale nel merito:

- accertata la violazione della norma federale in riferimento al modulo-tipo ed alla durata, dichiarare l'accordo del 24.10.2013 invalido e, per l'effetto dichiarare non dovuto alcunché al ricorrente, rigettando anche la richiesta di applicazione degli interessi di mora nonché la pretesa risarcitoria per danno da svalutazione monetaria.

In via subordinata:

- accertata la violazione della norma federale circa la durata, dichiarare l'accordo del 24.10.2013 invalido ed inefficace limitatamente alla stagione sportiva 2014/2015 e, per l'effetto dichiarare non dovuto nulla all'allenatore Bacci Cristiano, nonché ordinare la restituzione delle somme già versate nella s.s. 2014/2015, rigettando anche la richiesta degli interessi di mora e il risarcimento per il danno da svalutazione monetaria.

In via ulteriormente subordinata:

- accertati gli effettivi importi corrisposti al sig. Bacci nella stagione sportiva 2013/2014 e 2014/2015, ridurre il compenso dovuto al ricorrente nella minore somma di € 13.099,64 o in quella diversa che verrà accertata in corso di procedimento.

In ogni caso: con vittoria condannare il ricorrente al pagamento delle spese di assistenza legale nella misura che sarà ritenuta opportuna, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex lege.

In via istruttoria: con riserva di ogni migliore ed approfondita contestazione e con ogni più ampia riserva per il prosieguo di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire ed indicare mezzi di prova e testi alla luce delle difese avversarie.

Alle controdeduzioni fatte dalla U.S. Folgore Caratese, l'allenatore ha replicato contestando la corposa memoria difensiva dalla convenuta, in particolare, sostiene che la società equivoca la disciplina applicabile al rapporto sorto in ambito "dilettantistico" da quello tipico del lavoro subordinato. La società vorrebbe estendere anche al rapporto tra dilettanti i principi operanti esclusivamente in ambito lavoristico in riferimento a lavoratori subordinati e che il Collegio Arbitrale della LND non ha nulla a che vedere con i Collegi Arbitrali scaturenti dagli Accordi Collettivi, deputati a risolvere le controversie tra Allenatori e Club Professionistici.

Il ricorrente ha comunicato, altresì, che a ben vedere il Collegio Arbitrale della LND non ha neppure natura squisitamente arbitrale quanto piuttosto regolamentare; esso trova fondamento non certo dal contratto collettivo e/o individuale di lavoro, quanto da precise disposizioni dell'ordinamento federale, ai cui principi e disposizioni si vincolano allenatore e società, rispettivamente all'atto del tesseramento e dell'affiliazione per loro espressa volontà, pertanto, il Collegio Arbitrale è competente e legittimato a decidere la presente controversia.

Inoltre, ha comunicato che la convenuta società ha riconosciuto valido l'accordo per la stagione sportiva 2013/2014, mentre ha sostenuto l'invalidità dell'accordo per la stagione sportiva 2014/2015 a fronte della sopravvenuta vigenza della norma che esclude la possibilità di accordi pluriennali (introdotta con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2014; il contratto è del 24.10.2013). Al momento della sottoscrizione del contratto non vi era alcuna norma che lo vietasse e che il tutto era regolata dal C.U. n. 89 del 07.10.2013, il quale sanciva che gli "allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione ed alla approvazione del modello di accordo tipo LND/AIAC/FIGC".

Di tutto ciò il Comitato Interregionale ne era a conoscenza tanto che nulla ha eccepito all'atto del deposito dell'accordo per cui è causa confermandone essa stessa la validità alla luce dell'assoluta libertà di contenuto riconosciuta dal C.U. richiamato nel periodo di vacatio, eccezion fatta per la pretesa forma scritta pienamente rispettata.

Sull'erroneo versamento della contribuzione da lavoro dipendente il ricorrente ha comunicato che ciò è da imputare solo ed esclusivamente alla società che ha inquadrato il rapporto esistente come lavoro subordinato e che se sono state versate somme senza alcun titolo all'INPS avrebbe tutto il diritto di richiederne la restituzione direttamente a quest'ultimo e non certamente al sottoscritto che non ha mai ricevuto le somme reclamate in questa fase e, pertanto, insiste nelle richieste avanzate nel primo reclamo.

La convenuta al ricevimento delle osservazioni inviate dall'allenatore ha replicato contestandone il contenuto ed insistendo nelle conclusioni formulate nella memoria di costituzione.

Il Collegio Arbitrale da un attento esame della corposa documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Bacci Cristiano è meritevole di parziale accoglimento.

Il contratto tipo, sottoscritto in data 24.10.2013, dal legale rappresentante della U.S. Folgore Caratese e l'allenatore Bacci Cristiano, ha validità a tutti gli effetti in quanto con esso le parti in questione hanno manifestato una volontà, l'uno di svolgere l'attività di allenatore della società e l'altro di corrispondere un corrispettivo per l'attività da svolgere presso la propria società.

In merito alla decisione del Bacci Cristiano di rassegnare le proprie dimissioni da allenatore della U.s. Folgore Caratese, comunicate il 31.01.2014 e perfezionate con comunicazione scritta del

2/02/2015, sia alla società che al Settore Tecnico della Figg, non sono state contestate dalla convenuta, e, pertanto, legittime.

La società, contrariamente al ricorrente, ha dato prova di aver versato allo stesso, per la stagione sportiva 2013/2014, la somma di € 6.743,00 per stipendi ed € 2.350,80 per IRPEF per un totale di € 9.093,80, mentre per la ulteriore somma di € 3.729,08 versata a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, € 835,00 per quota ENPALS, € 1.746,00 deve essere computata a carico dell'allenatore (9,91%), per cui la somma totale passa ad € 9.928,80. Ne deriva che al ricorrente spettano € 9.071,20, a saldo delle sue spettanze per la s.s. 2013/2014.

Per la stagione sportiva 204/2015 la società ha dimostrato di aver versato € 5.049,00, a fronte di € 11.093,33 ($19.000,00/12 \times 7 = € 11.083,33$ fino a tutto gennaio 2015, € 686,39 per IRPEF ed € 50,08, per cui deve ancora a saldo delle sue spettanze € 5.297,86.

Circa le somme erogate dalla società al ricorrente per contribuzioni varie (IRPEF, addizionali regionali e comunali, ENPALS) sono somme calcolate a carico del lavoratore che ne ha beneficiato, mentre altre somme sono a carico della società. Tali somme sono state considerate in via equitativa da questo Collegio Arbitrale.

Tutto ciò premesso, al ricorrente Bacci Cristiano per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, spettano € 14.369,06 ($9.071,20 + 5.297,86$).

A tale importo vanno computati € 65,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 14.434,06.

PQM

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S. Folgore Caratese di corrispondere all'allenatore Bacci Cristiano la somma complessiva di € 14.434,06, di cui € 9.071,20, a saldo della stagione sportiva 2013/2014, € 5.297,86, a saldo della stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 65,00 per interessi equitativamente calcolati.

All'importo sopra citato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.

Il Collegio decide, altresì, di inviare gli atti della presente vertenza alla Procura Federale della Figg per aver le parti in questione sottoscritto un contratto biennale, non previsto nella categoria dei dilettanti.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: Pasquale GIAMPAGLIA e Mauro DALL'AGLIO

Il sig. Francesco BELSITO, nella sua qualità di allenatore dilettante di terza categoria, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. matr. 32789, assunto in qualità di allenatore della prima squadra della A.S.D. TAVERNESE, partecipante al campionato di Terza categoria Calabria, relativamente alla stagione sportiva 2014/15, anche per tramite il proprio patrono Avv. Salvatore ROMEO, presentava ricorso a questo costituito Collegio Arbitrale nei confronti della predetta società.

Nel ricorso spiegava che con scrittura privata, al ricorrente a suo dire mai rilasciata, la A.S.D. TAVERNESE si impegnava a corrispondere all'allenatore la somma di €1.500,00 quale premio di tesseramento annuale.

Il ricorrente assumeva, inoltre, che, in data 10.12.2014, veniva esonerato dalla conduzione tecnica della prima squadra mediante raccomandata a/r annessa al ricorso con la quale gli veniva comunicato che a breve gli sarebbero state liquidate le proprie spettanze.

In data 26.01.2015, nelle more, non avendo ricevuto dalla società alcuna documentazione, nel prendere atto dell'esonero, comunicava alla resistente l'intenzione di dimettersi da ogni eventuale ruolo, avendo il dubbio che la A.S.D. TAVERNESE lo avesse inserito nel proprio organico come dirigente o altra funzione; comunicazione, questa, anch'essa acclusa all'atto introduttivo.

Allegava, inoltre, missiva di messa in mora della resistente datata 03.06.2015 non riscontrata e concludeva chiedendo a questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.S.D. TAVERNESE di provvedere al pagamento in suo favore della complessiva somma di €1.500,00, oltre gli interessi di mora.

La resistente, con nota del 02.07.2015, a firma del proprio legale, Avv. Domenico RUNCO, controdeduceva contestando il ricorso proposto, argomentando in particolare di non essere debitrice del sig. BELSITO per la sua attività di allenatore in virtù di accordo intercorso tra le parti, datato 01.11.2014 e allegato alla nota, nel quale emergeva che l'allenatore aveva assunto l'incarico a titolo gratuito.

L'allenatore opponeva alle controdeduzioni della A.S.D. TAVERNESE di non aver mai sottoscritto un documento nel quale si impegnava a fornire le sue prestazioni sportive di allenatore a titolo gratuito e di non aver mai apposto la sua firma sul documento prodotto dalla resistente, evidenziando che la stessa non aveva motivo di assicurargli le sue spettanze nella raccomandata dell'esonero e ribadiva, infine, che le sue dimissioni si riferivano ad un eventuale incarico da dirigente.

Il Collegio Arbitrale decideva di investire la Procura Federale del caso e con comunicazione del 11.02.2016 trasmetteva alla stessa tutte la documentazione del procedimento affinché accertasse l'effettiva veridicità delle dichiarazioni contrastanti sostenute dalle parti.

La Procura Federale, acquisito il fascicolo, provvedeva a convocare le parti interessate.

In data 19.02.2016, alle ore 11.30, veniva ascoltato il ricorrente il quale dichiarava che nell'accordo economico siglato dallo stesso non era menzionata la dicitura "a titolo gratuito" e ricordava perfettamente il fatto che era stato pattuito un compenso di €1.500,00.

Aggiungeva di aver firmato l'accordo in bianco senza che lo stesso fosse riempito in ogni sua parte

in quanto aveva la massima fiducia della resistente, nella persona del sig. COSTABILE, e che nella stessa serata della sottoscrizione era preso da impegni tecnici in preparazione della partita seguente non preoccupandosi del documento firmato; successivamente aveva chiesto delucidazioni a riguardo e nel dicembre, ricevuto l'esonero, gli veniva restituito il tesserino originale di allenatore appurando però che l'invio dei documenti al Settore Tecnico non era mai avvenuto.

Lo stesso affermava che aveva presentato lettera di dimissioni in data 26.01.2015 quale accettazione della comunicazione dell'esonero datato 10.12.2014 in quanto aveva avuto certezza circa il mancato tesseramento, concludendo che, a conferma dell'intervenuto accordo per l'erogazione del compenso, nella lettera di esonero la società specificava che a breve gli sarebbero state liquidate le dovute spettanze economiche, cosa che non avrebbe avuto senso in caso di accordo a titolo gratuito. In pari data alle ore 15.00, veniva sentito il sig. Natale COSTABILE, Presidente della Società resistente il quale riferiva che tra lui e il ricorrente vi erano rapporti di amicizia e stima e nella stagione 2014/15 la Tavernese aveva iniziato con il ricorrente un rapporto di collaborazione tecnica affidando allo stesso la conduzione tecnica della prima squadra dall'ottobre 2014 e il 1° novembre dello stesso anno veniva sottoscritto l'accordo economico ai fini del tesseramento.

A suo dire in detto accordo veniva specificato che nessun compenso economico sarebbe spettato al sig. BELSITO in quanto la prestazione era a titolo gratuito, precisando che aveva comunicato personalmente all'allenatore che a fine stagione la società avrebbe provveduto a fargli un regalo in segno di riconoscenza.

Sosteneva, inoltre, che, a distanza di circa 40 giorni, la Società aveva deciso di esonerare l'allenatore e che nella lettera di esonero era stato evidenziato che a breve sarebbero state liquidate le dovute spettanze ma che tale riferimento era relativo al regalo sopra spiegato, specificando anche che lo stesso sarebbe stato materiale e non certo in denaro.

Successivamente alla consegna della lettera di esonero veniva avvicinato dal cassiere della società che ribadiva l'intenzione della resistente di fargli un regalo che il ricorrente rifiutava preannunciando azioni legali per il suo avere.

Sottolineava, infine, la sorpresa e lo stupore circa la lettera di dimissioni ricevuta in gennaio 2015 in quanto il rapporto di collaborazione tecnica con lo stesso era già cessato in data 10.12.2014 con l'esonero e contrastava con la richiesta di un compenso economico, concludendo che la società da lui rappresentata non aveva mai sottoscritto alcun accordo economico a titolo oneroso con il BELSITO, ma solo ed esclusivamente quello del 01.11.2014 a titolo gratuito.

Al termine dell'istruttoria la Procura Federale rilevava, quindi, che le dichiarazioni delle parti erano tali da lasciare inalterato il quadro delle posizioni tra ricorrente e resistente in quanto il progresso dei fatti confermati dalle parti divergevano sull'onerosità dell'accordo, sostenuto dal sig. BELSITO e negato dal sig. COSTABILE.

La relazione federale inoltre riportava che la società per voce del Presidente negava l'esistenza di altro accordo economico sottoscritto tra le parti nella forma della scrittura privata per un compenso di €1.500,00, documento indicato nell'esposto dal ricorrente ma a cui lo stesso, in sede di audizione, mai ne faceva menzione e concludeva specificando che, per quanto in atti, l'accordo economico non risultava depositato mentre veniva accertato che la documentazione inerente il tesseramento dell'allenatore non era stata mai inviata al settore tecnico, come da archivio telematico della FIGC dove invece risultava che il sig. BELSITO veniva tesserato dalla resistente come Dirigente.

La Procura Federale rimetteva la relazione con acclusa documentazione a chi di dovere per le valutazioni del caso.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso, così come le controdeduzioni di parte resistente e

l'intero incartamento agli atti del procedimento, tenuto conto anche delle indagini effettuate dalla Procura Federale, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione ed acquisite al fascicolo e in modo particolare dell'unico documento sottoscritto tra le parti, ritiene di respingere il ricorso.

L'accordo economico firmato e prodotto dalla resistente risulta documento preminente e determinante per la decisione, documento che l'allenatore afferma di aver sottoscritto in bianco ma con intesa verbale di un corrispettivo oneroso di €1.500,00 senza fornire prove a riguardo.

L'allenatore, inoltre, non specifica neanche la modalità e i termini di pagamento di tale eventuale premio di tesseramento (unica soluzione o rateali), anche in virtù della lettera di dimissioni del 26.01.2015 intervenuta, quindi, dopo l'esonero datato 10.12.2014.

PQM

Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso proposto dall'allenatore sig. Francesco BELSITO.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Giovanni RENNA / ASD ISERNIA FC

(186.45)

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Domenico CARRETTA

Con ricorso datato 27 giugno 2015 e spedito a mezzo raccomandata A/R in data 30 giugno 2015 (ultimo giorno utile), l'allenatore di base Uefa B Giovanni Renna, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Isernia FC partecipante al Campionato Nazionale di Serie D Girone F nella Stagione Sportiva 2013/2014 a far data dal 16 agosto 2013 e fino alla data del suo esonero.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con accordo tipo del 16 agosto 2013 la A.S.D. Isernia FC si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale massimo lordo pari ad € 10.000,00 da erogarsi in 5 rate bimestrali di eguale importo (€ 2.000,00 cadauna), scadenti al 16 ottobre 2013, 16 dicembre 2013, 16 febbraio 2014, 16 aprile 2014 e 16 giugno 2014, nonché un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Il signor Renna, nel ricorso in esame, comunicava di essere stato esonerato dalla società in data 3 gennaio 2014, e di aver percepito la minor somma di € 6.000,00 rispetto a quanto pattuito.

Con il ricorso in esame il Signor Renna ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Isernia FC di corrispondergli l'importo di € 4.000,00 a titolo di residuo premio di tesseramento pattuito per la stagione sportiva 2013/2014 (ovvero per le rate scadute il 16 aprile e il 16 giugno 2014), il tutto oltre interessi di mora.

Successivamente, con lettera raccomandata del 15 luglio 2015, spedita in data 21 luglio 2015, il Renna faceva pervenire alla Segreteria del Collegio copia del cedolino di spedizione della raccomandata inviata alla A.S.D. Isernia FC contenente il reclamo, al fine di dimostrare la tempestività dello stesso.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 22 gennaio 2016 ricevuta dalla società in data 29 gennaio 2016 invitava la A.S.D. Isernia FC a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Con fax datato 4 gennaio 2015 ma spedito in data 4 gennaio 2016 la A.S.D. Isernia FC comunicava a questo Collegio il cambiamento dell'indirizzo della sede e dei recapiti telefonici.

Con lettera raccomandata del 4 febbraio 2016 la A.S.D. Isernia FC comunicava al Segretario di questo Collegio Arbitrale di non aver mai ricevuto copia del reclamo proposto dal signor Renna, e rimaneva in attesa di successive comunicazioni.

Con lettera raccomandata del 5 febbraio 2016 il Segretario del Collegio Arbitrale trasmetteva alla suddetta società il reclamo proposto dall'allenatore Renna unitamente alla copia della documentazione ad esso allegata, invitando la società a far pervenire le proprie osservazioni nel termine di otto giorni dal ricevimento.

La società non faceva pervenire alcuna memoria nel termine ad essa assegnato.

Il Dipartimento Interregionale L.N.D. su richiesta del 22 gennaio 2016 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con fax di risposta in data 25 gennaio 2016 trasmetteva copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Giovanni Renna ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Isernia FC partecipante al Campionato di Serie D Girone F nella stagione sportiva

2013/2014 fino alla data dell'esonero intervenuto in data 3 gennaio 2014 e che la predetta società nulla ha controdedotto ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento e

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Giovanni Renna e fa obbligo alla società A.S.D. Isernia FC di corrispondere allo stesso la somma complessiva di € 4.000,00 a saldo residuo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento annuale lordo per la stagione sportiva 2013/2014 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 40,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Angelo AGUS

Con ricorso datato 6 luglio 2015 e spedito in pari data con raccomandata A/R, l'allenatore dilettante Uefa B Giovanni Castellano iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. con tessera n. 107124 ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto con la A.S. Vis Nova Giussano in data 20 agosto 2014 un accordo tipo per la conduzione tecnica della squadra Juniores partecipante al Campionato Juniores Regionale nel Girone B nella Stagione Sportiva 2014/2015 in qualità di allenatore responsabile.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, nell'accordo economico di cui sopra, la A.S. Vis Nova Giussano si era impegnata a corrispondergli la somma complessiva di € 3.150,00 a titolo di premio di tesseramento annuale massimo lordo da corrispondersi in tre rate alle seguenti scadenze: € 1.000,00 al 31 dicembre 2014; € 1.150,00 al 31 marzo 2015 ed € 1.000,00 al 31 maggio 2015.

Il signor Castellano ha prestato la sua attività di allenatore responsabile della suddetta squadra sino alla fine della Stagione Sportiva 2014/2015.

Nel ricorso il tecnico ha altresì precisato di non aver percepito la somma residua di € 1.750,00 (€ 750,00 quanto alla rata scaduta il 31 marzo 2015; € 1.000,00 quanto alla rata scaduta il 31 maggio 2015).

Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 15 gennaio 2016, debitamente ricevuta dalla società in data 25 gennaio 2016 invitava la stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La A.S. Vis Nova Giussano con lettera raccomandata del 1 febbraio 2016 replicava al reclamo del signor Castellano precisando che, diversamente da quanto pattuito nell'accordo economico, il signor Castellano aveva chiesto ed ottenuto che i pagamenti fossero effettuati mensilmente alle seguenti scadenze: € 500,00 a settembre 2014; € 850,00 a ottobre 2014; € 800,00 a novembre 2014; € 400,00 a dicembre 2014; € 300,00 a febbraio 2015 ed € 300,00 ad aprile 2015, e comunicava di aver effettivamente versato le seguenti somme: € 500,00 in contanti per settembre 2014; € 800,00 in contanti per ottobre 2014; € 500,00 in contanti oltre € 350,00 con assegno per novembre 2014, producendo altresì i relativi fogli di rimborso mensile in carta semplice con sottoscrizione del signor Castellano, ma privi di indicazione della cifra.

La A.S. Vis Nova Giussano precisava altresì che nel dicembre 2014, trovandosi la società in grave difficoltà economica, chiedeva a tutto lo staff di rinunciare al rimborso mensile sino alla fine della Stagione Sportiva 2014/2015 "pena il fallimento della società stessa", e che tale proposta sarebbe stata accettata unanimemente dallo staff e quindi dal Castellano.

La società concludeva proponendo di saldare la propria posizione debitoria nei confronti del Castellano mediante versamento del minor importo di € 500,00 a saldo di capitale, interessi e spese, ciò in considerazione della difficile situazione economica in cui verserebbe.

Il signor Castellano replicava con lettera raccomandata del 3 febbraio 2016 in cui precisava che, diversamente da quanto pattuito nell'accordo tipo, per comodità organizzativa gli proponeva il versamento del dovuto in nove rate mensili di pari importo (€ 350,00 ciascuna) a partire dal settembre 2014 e sino al maggio 2015, e che i fogli di rimborso mensile recanti la sua firma facevano riferimento alle rate di settembre, ottobre e novembre 2014 per un totale di € 1.050,00 e che aveva ricevuto altresì in contanti la rata di dicembre 2014 consegnatagli dal segretario della società signor Arioli Giorgio. Concludeva pertanto affinché questo Collegio condannasse la A.S. Vis Nova Giussano a corrispondergli la residua somma di € 1.750,00 oltre interessi di mora e oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

Il C.R. Lombardia della L.N.D. su richiesta del 15 gennaio 2016 da parte del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 10 marzo 2016 comunicava che non risultava il deposito di alcun accordo economico sottoscritto tra le parti.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Giovanni Castellano ha svolto la sua attività di allenatore responsabile della conduzione tecnica della squadra Juniores partecipante al Campionato Juniores Regionale Girone B sino al termine della Stagione Sportiva 2014/2015, e che la A.S. Vis Nova Giussano non ha provato di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento ritiene il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento in quanto il massimale del premio di tesseramento per la categoria predetta è pari ad € 2.500,00

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Giovanni Castellano e fa obbligo alla società A.S. Vis Nova Giussano di corrispondere allo stesso la somma di € 1.100,00 relativa al saldo di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, nonché la somma di € 11,00 per interessi.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell'accordo sui massimali previsti dalla L.N.D. e dall'A.I.A.C., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Angelo AGUS

Con ricorso datato 15 luglio 2015 e spedito in data 16 luglio 2015 con raccomandata A/R, l'allenatore dilettante Vito Cucco iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto con la A. C. Cuneo 1905 S.r.l. in data 13 agosto 2014 un accordo tipo per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Serie D, Girone A, nella Stagione Sportiva 2014/2015 in qualità di allenatore in seconda.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, nell'accordo economico di cui sopra, la A. C. Cuneo 1905 S.r.l. si era impegnata a corrispondergli la somma complessiva di € 10.000,00 a titolo di premio di tesseramento annuale massimo lordo da corrispondersi in un'unica soluzione. Il Signor Cucco precisava inoltre che, con separata pattuizione denominata "Integrazione" datata 13 agosto 2014 e redatta su carta intestata, la A. C. Cuneo 1905 S.r.l. si era impegnata a corrispondergli, oltre al premio di tesseramento pari ad € 10.000,00 come da accordo economico, l'ulteriore importo di € 2.000,00 a titolo di rimborso chilometrico. Con tale ultima pattuizione le parti concordavano altresì che la somma complessiva di € 12.000,00 sarebbe stata erogata mediante la corresponsione di 10 rate di pari importo.

Il signor Cucci ha prestato la sua attività di allenatore in seconda della suddetta squadra sino alla data dell'esonero, intervenuto in data 28 ottobre 2014.

Nel ricorso il tecnico ha precisato di aver ottenuto il pagamento della minor somma di € 3.000,00, e di non aver percepito la somma residua di € 7.000,00 a titolo di residui del premio di tesseramento pattuito, oltre ad € 545,45 a titolo di rimborso spese chilometriche per i tre mesi in cui aveva prestato la propria opera.

Il Segretario del Collegio, con lettera raccomandata del 25 gennaio 2016, debitamente ricevuta dalla società in data 1° febbraio 2016, invitava la stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La A.C. Cuneo 1905 S.r.l. con lettera raccomandata del 5 febbraio 2016 replicava al reclamo del signor Cucco eccependo la nullità, illegittimità e inefficacia dell'accordo economico prodotto dal Signor Cucco per lo svolgimento del ruolo di "allenatore in seconda della prima squadra" in quanto "non sia stipulabile, in ambito dilettantistico, alcun valido ed opponibile accordo di natura economica, limitato, invece, al solo allenatore responsabile o, per usare un termine di uso comune, all'allenatore in prima". La Società concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso dell'allenatore.

Il signor Cucco replicava con lettera raccomandata del 15 febbraio 2016 in cui contestava le deduzioni della Società e concludeva per l'accoglimento del proprio ricorso.

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 25 gennaio 2016 da parte del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 26 gennaio 2016 comunicava che non risultava il deposito di alcun accordo economico sottoscritto tra le parti.

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l'allenatore Vito Cucco ha svolto la sua attività di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al Campionato di Serie D, Girone A, sino alla data dell'esonero, intervenuto il 28 ottobre 2014, e che lo stesso, come risulta dalla documentazione dal medesimo allegata al ricorso, ha percepito la somma di € 3.600,00, di cui complessivi € 600,00 a titolo di "compenso per rimborso chilometrico" (cfr. allegate n. 3 note di compenso) e che la A.C. Cuneo 1905 S.r.l. non ha provato di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento ritiene il ricorso fondato e meritevole di parziale accoglimento

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Vito Cucco e fa obbligo alla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di corrispondere allo stesso la somma di € 7.000,00 relativa al saldo

di quanto pattuito a titolo di premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, nonché la somma di € 70,00 per interessi.

L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

Con ricorso del 16.07.2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l'allenatore di dilettante Donato CAPONE iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della U.S.D. AREZZO CALCIO S.R.L., il pagamento della somma di €. 12.257,74, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre al risanamento del danno, da quantificarsi in via equitativa, ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e in caso di vittoria di spese ed onorari del presente giudizio .

Il legale rappresentante dell'allenatore ha comunicato che, con regolare accordo economico sottoscritto dalle parti in data 25.07.2014, di cui ha allegato copia, la società U.S.D. Arezzo Calcio srl, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Dipartimento Interregionale della LND, stagione sportiva 2014/2015, si era impegnata a corrispondere al suo assistito, quale allenatore in seconda della 1^a squadra, un compenso annuo lordo di €. 13.457,74, da pagarsi in 10 rate, tutte di € 1.200,00, scadenti al 10 di ogni mese a partire da settembre 2014 e fino a giugno 2015, oltre il rimborso spese di viaggi come stabilito dalla legge.

Il legale rappresentante dell'allenatore ha, altresì, comunicato che le parti sopracitate, a ratifica del primo contratto, in data 02.08.2014, hanno sottoscritto un nuovo accordo economico con il medesimo contenuto salvo l'anticipazione delle date di pagamento, spostate al 20 di ogni mese.

Ancora, ha comunicato che Capone Donato è stato esonerato dal suo incarico di allenatore in seconda della società Arezzo Calcio srl con telegramma del 9.09.2104, a firma del Presidente Mauro Ferretti e che sono stati versati solo € 1.200,00, quale compenso di agosto 2014, a mezzo bonifico bancario di cui ha fornito copia.

Ancora, ha comunicato che a nulla sono valsi i solleciti di pagamento delle spettanze maturate indirizzate alla società in data 23.10.2014 e 6.02.2015, allegati in atti.

Il Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che la U.S. Arezzo Calcio srl, nella stagione sportiva 2014/2015, non svolgeva attività con il Dipartimento Interregionale della LND, così come si evince dal foglio di censimento della società, allegato in atti.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 25.01.2016, invitava ritualmente la società U.S. Arezzo Calcio srl ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originali dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Capone e, quest'ultimo, ad inviare le eventuali osservazioni.

La convenuta, invita dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale a fornire le proprie osservazioni sul ricorso proposto dal ricorrente Capone Donato, con raccomandata del 3.02.2016, ha controdedotto riferendo che la Lega Pro, con comunicazione del 9.09.2014, di cui ha allegato copia, ha reso nullo il contratto sottoscritto con il ricorrente allenatore per l'effetto del passaggio tra i professionisti della società Arezzo e che oltre al pagamento della mensilità di agosto 2014, nulla è più dovuto al Capone Donato.

Il ricorrente, con raccomandata del 12.02.2016, ha contestato l'assunto della società rivendicato quanto già richiesto con il primo ricorso con l'aggiunta del pagamento di € 6.000,00 per risarcimento danni, oltre interessi legali e spese e compensi professionali quantificati in € 1.459,12.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene il ricorso dell'allenatore Donato Capone meritevole di parziale accoglimento.

Il mancato accoglimento del contratto sottoscritto dalle parti il 2.08.2014 da parte della Lega Pro non può essere motivo di rendere nullo il contratto di che trattasi con il conseguente esonero

dell'allenatore Capone Donato il quale in qualità di allenatore dilettante avrebbe potuto svolgere le mansioni di allenatore in seconda nella Lega Pro.

Pertanto, al ricorrente Capone Donato spettano € 8.800,00 per premio di tesseramento (ha già percepito € 1.200,00) e non € 12.257,74 come richiesto, considerato che negli accordi sottoscritti tra la lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. e l'A.I.A.C. (Associazione Italiana Allenatori Calcio) per la stagione sportiva 2014/2015, sono stati previsti come premio tesseramento massimo, per il Campionato Nazionale Serie D, € 10.000,00.

A tale somma vanno aggiunti € 36,00 equitativamente calcolati. Per un totale di € 8.836,00.

PQM

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S. Arezzo Calcio SRL di corrispondere all'allenatore Capone Donato la somma di € 8.800,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 36,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.836,00.

All'importo sopra citato vanno aggiunti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

Irrilevante risulta il mancato deposito del contratto a cura dell'allenatore in quanto non previsto per i tecnici in seconda, così come indicato nell'accordo tra L.N.D. e A.I.A.C..

Nulla è dovuto per le spese legali perché non previste dalla normativa in vigore

Inoltre, essendosi verificata nella particolare fattispecie la violazione dell'accordo sui massimali previsti dalla L.N.D. e dall'A.I.A.C., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Roberto SANTOMAURO / ASD P.V.F.

(14/56)

ARBITRI: sigg. Pasquale GIAMPAGLIA e Angelo AGUS

Con ricorso del 17.07.2015 l'allenatore di base UEFA – B – Roberto SANTOMAURO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società A.S.D. P.V.F., il pagamento della somma di €2.100,00 quale corrispettivo non ricevuto a titolo di premio di tesseramento, relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2014/15.

Nel ricorso il tecnico spiegava che la resistente gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria e che, con lettera d'incarico (del 13.09.2014), la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad €2.800,00 quale premio di tesseramento, pagabile in unica soluzione oppure in rate mensili allegando la predetta scrittura.

Precisava che in data 27.10.2015 la A.S.D. P.V.F. decideva di esonerarlo, dando riscontro alla nota di esonero con propria missiva del 05.11.2014 nella quale comunicava di restare a disposizione della società fino al 30.06.2015 indicando indirizzi e riferimenti telefonici.

Concludeva affermando di aver ricevuto dalla resistente €700,00, chiedendo a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. P.V.F. di provvedere al pagamento del residuo a saldo del premio di tesseramento pari ad €2.100,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria della somma stessa.

Il CR PIEMONTE V.A. LND, su richiesta del 25.01.2016, a firma del Segretario del Collegio Arbitrale, trasmetteva in data 29.01.2016 comunicazione di risposta, in atti, nella quale specificava che l'accordo economico tra le parti era stato depositato e archiviato, allegando copia dello stesso e modulo richiesta emissione di tecnico.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandate del 25.01.2016, provvedeva ad invitare la società A.S.D. P.V.F. a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato.

La resistente inviava proprie controdeduzioni premettendo che il ricorrente aveva sottoscritto una scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell' *"incarico per collaborazione coordinata e continuativa di tipo gestionale a carattere non professionale"* che prevedeva *"lo svolgimento dell'attività di allenatore responsabile di prima squadra"*, che l'art. 5 della predetta scrittura prevedeva la possibilità per entrambe le parti di risolvere il rapporto in qualsiasi momento *"previo preavviso di almeno 7 giorni mediante raccomandata a/r"*, che in data 28.10.2014 veniva inviata all'allenatore *"lettera di risoluzione"* con conseguente cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 07.11.2014 e di avere regolarmente effettuato il pagamento dei rimborsi spese maturati fino alla data del legittimo esonero estinguendo ogni forma di debito.

Sottolineava, ancora, che nonostante il resistente avesse accettato espressamente la competenza del foro di Ivrea, per le eventuali controversie relative alla scrittura, adiva il Collegio Arbitrale per il pagamento del saldo non corrisposto pari ad €2.100,00 contestando ed opponendosi a quanto dedotto da parte ricorrente, evidenziando l'inammissibilità del ricorso per incompetenza del Collegio Arbitrale su scrittura privata avente ad oggetto esclusivamente rimborsi spesa e per inadempimento dell'allenatore citando l'art. 90, comma 23, legge 289/2002 chiedendo il rigetto del

ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese.

L'allenatore, a sua volta, presentava conseguenti osservazioni nelle quali assumeva, tra le altre, che nella lettera d'incarico – scrittura privata – si parlava di un corrispettivo assoggettato a ritenuta fiscale escludendo, quindi, potesse trattarsi di rimborsi spese e che in merito al richiamato art. 5 della predetta scrittura restava inteso che la risoluzione del contratto con esonero dell'allenatore, senza giusta causa, non generava automaticamente la cessazione del pagamento di quanto a lui dovuto. Faceva presente, inoltre, che l'accordo veniva depositato al CR di competenza senza problemi a riguardo, che essendo un tesserato doveva rivolgersi prima alla giustizia sportiva e poi, una volta autorizzato, a quella ordinaria.

Evidenziava, infine, che un'eventuale inadempienza rispetto all'art. 90, comma 23, legge 289/2002 sarebbe un suo fatto personale estraneo alla vicenda *de quo* e concludeva ribadendo le richieste economiche già formulate nel ricorso introduttivo.

Il Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e conclusioni in esso contenute oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso, così come le controdeduzioni di parte resistente e l'intero incartamento agli atti del procedimento, ritenendosi pienamente competente a decidere circa la vertenza sorta tra le parti, relativa ai rapporti intercorsi tra allenatori e società dilettantistiche, respingendo quindi il primo dei motivi della memoria di parte resistente e risultando del tutto inconferente il secondo, ritiene la domanda meritevole di accoglimento.

La documentazione prodotta dal ricorrente, infatti, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la conclusione che la volontà dell'accordo, risultato depositato e archiviato dal CR PIEMONTE V.A. LND, diretta ad affidare al sig. Roberto SANTOMAURO la conduzione tecnica della prima squadra da parte della società A.S.D. P.V.F ed in forza del quale viene richiesto il pagamento.

Allo stesso modo risulta provato anche l'ammontare della somma richiesta,

PQM

accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società A.S.D. P.V.F di corrispondere al sig. Roberto SANTOMAURO la somma di €2.100,00 a titolo di saldo del premio di tesseramento, oltre ad €15,00 quali interessi equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di €2.115,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocata rivalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno economico, come da costante giurisprudenza di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 *ter* comma 13 delle NOIF e del CGS.

(21/56)

ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Pasquale GIAMPAGLIA

Con ricorso del 24/07/2015 l'allenatore Roberto De Bianchi, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della cat. Esordienti, nella Società S.D. Asti Calcio srl partecipante al campionato giovanile evidenziato, nella stagione sportiva 2014/2015. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 16/09/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 4.000,00 (quattromila/00) da corrispondersi in dieci rate di € 400,00 (quattrocento/00) ciascuna da erogarsi nel giorno 10 dei mesi che vanno da settembre 2014 a giugno 2015.

Con il reclamo in esame il sig. Roberto De Bianchi, chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.D. Asti Calcio srl di corrispondergli l'importo residuo di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) avendo percepito sull'importo pattuito acconti per euro 1.600,00 (milleseicento/00). L'allenatore inoltre richiede € 1.200,00 (milleduecento/00) a fronte di rimborsi spese per indennità chilometrica, relativi all'art. 2B dell'accordo economico, maturati dal mese di gennaio 2015 fino al 30 giugno 2015. Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25/01/2016, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 25/01/2016 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 26/01/2016 ha risposto certificando il mancato deposito del contratto stipulato fra le parti il 16/09/2014, prodotto dall'allenatore.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:

- l'allenatore ha svolto la sua attività fino al termine della stagione sportiva;
 - la S.D. Asti Calcio srl nulla ha ritenuto di contro dedurre;
- ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della S.D. Asti Calcio srl di corrispondere all'allenatore sig. Roberto De Bianchi la somma di € 2.100,00 relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 e gli importi maturati relativi all'art. 2 b. Tale somma e la risultante della differenza tra l'importo residuo dovuto dalla Società e il massimale consentito per la conduzione tecnica delle squadre minori (euro 2.500,00), inoltre vanno aggiunti come richiesto, gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 21,00 (ventuno/00). L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

Decide di rimettere gli atti alla Procura Federale in quanto le parti hanno pattuito una cifra superiore ai massimali consentiti per la categoria allenata.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA

Con ricorso del 21/07/2015 l'allenatore Massimo Del Principe, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra della ASD Civitavecchia 1920 partecipante al campionato di Eccellenza girone A, del Comitato Regionale Lazio nella stagione sportiva 2014/2015.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 19/09/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 7.000,00 (settemila/00) da corrispondersi in dieci rate di € 700,00 (settecento/00) ciascuna da erogarsi l'ultimo giorno dei mesi che vanno da agosto 2014 a maggio 2015.

Con il reclamo in esame il sig. Del Principe, chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASD Civitavecchia 1920 di corrispondergli l'importo residuo di € 6.300,00 (seimilatrecento/00) avendo percepito sull'importo pattuito solo il saldo del primo rateo scaduto il 31/08/2014. Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25/01/2016, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Comitato Regionale Lazio, su richiesta del 25/01/2016 del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 19/09/2014.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:

- l'allenatore ha svolto la sua attività fino al termine della stagione sportiva 2014/2015
 - la ASD Civitavecchia 1920 nulla ha ritenuto di contro dedurre;
- ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della ASD Civitavecchia 1920 di corrispondere all'allenatore sig. Massimo Del Principe la somma di € 6.300,00 (seimilatrecento/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 63,00 (sessantatre/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Geronimo CARDIA

Con ricorso del 24/07/2015 l'allenatore Antonio Nino Ferraro, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. TROFANELLO, partecipante al campionato di Prima Categoria, girone F del campionato Regionale Piemonte V.A. LND, nella stagione sportiva 2014/2015.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 11/07/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 5.000,00 (cinquemila/00) da corrispondersi in dieci rate mensili di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna da erogarsi nel giorno 10 dei mesi che vanno da settembre 2014 a giugno 2015.

Con il reclamo in esame il sig. Ferraro, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Trofanello di corrispondergli l'importo residuo di € 4.000,00 (quattromila/00) avendo percepito finora complessivi euro 1.000,00 (mille/00) a mezzo assegno bancario. Sui predetti importi l'allenatore richiede anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 25/01/2016, ricevuta il 02/02/2016, ha invitato la A.S.D. Trofanello a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Comitato Regionale LND Piemonte V.A., su richiesta del 25/01/2016 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 29/01/2016 ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 27/08/2014.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che l'allenatore ha svolto la sua attività presso la A.S.D. Trofanello fino al 17/01/2015 data in cui gli veniva comunicato l'esonero quale responsabile tecnico della prima squadra, e che la società nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

PQM

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Trofanello di corrispondere all'allenatore sig. Antonio Nino Ferraro la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) relativa al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2014/2015 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 40,00 (quaranta/00). L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Simone MUCCIOLI / AC CATTOLICA CALCIO srl

(24/56)

ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso inviato in data 30/07/2015 l'allenatore Simone Muccioli, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 7.000,00 da parte della società AC Cattolica a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015.

Nel ricorso l'allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 25/07/2014, la AC Cattolica Calcio, in persona del legale rappresentante Fabio Mariani, partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza dell'Emilia Romagna, si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di responsabile della Prima Squadra per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di Euro 7.500,00, da pagarsi in 10 rate mensili di Euro 750,00 ciascuna, oltre al rimborso delle spese di indennità chilometrica concordati in complessivi Euro 4.500,00, e di aver ricevuto solamente Euro 5.000,00.

Al ricorso sono stati allegati, tra l'altro, (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) ricevuta della raccomandata con cui l'allenatore ha inviato il ricorso alla controparte.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 25/01/2016, invitava ritualmente la società AC CATTOLICA CALCIO SRL ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Muccioli.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 25/01/2016, chiedeva al C. R. Emilia Romagna L.N.D. di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo.

Facendo seguito a tale richiesta, il Comitato Regionale Emilia Romagna L.N.D. inviava copia dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015, confermando l'effettivo deposito del medesimo.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società AC CATTOLICA CALCIO SRL nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società AC CATTOLICA CALCIO SRL di corrispondere all'allenatore Simone Muccioli la somma di Euro 2.500,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 4.500,00 per l'indennità chilometrica pattuita, oltre ad Euro 52,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 7.052,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Luigi DANIELI /SC VALLEE' d'AOSTE SSD a rl

(29/56)

ARBITRI: sigg. Geronimo CARDIA e Mauro DALL'AGLIO

Con ricorso inviato in data 02/08/2015 l'allenatore di base Uefa B Luigi Danieli, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (tessera n. 20868), adiva codesto Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma complessiva di Euro 2.000,00 da parte della società S.C. VALLEE' d'AOSTE S.S.D a saldo delle sue spettanze per il premio tesseramento annuale per la stagione 2014/2015.

Nel ricorso l'allenatore specificava che, con regolare scrittura privata del 11/09/2014, la S.C. VALLEE' d'AOSTE S.S.D in persona del legale rappresentante Corrado Musso, partecipante al Campionato Juniores Nazionale, si era impegnata a corrispondergli, per l'attività di responsabile della Squadra Juniores per la stagione sportiva 2014/2015, la somma complessiva di Euro 3.000,00, da pagarsi in 10 rate mensili di Euro 300,00 ciascuna, e di aver ricevuto solamente Euro 1.000,00.

Al ricorso sono stati allegati (i) copia della suddetta scrittura privata sottoscritta con la società per la stagione sportiva 2014/2015; (ii) copia di accredito del bonifico di Euro 1.000,00.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 11/03/2016, invitava ritualmente la società S.C. VALLEE' d'AOSTE S.S.D. ad inviare le proprie eventuali controdeduzioni scritte entro otto giorni dal ricevimento della medesima, allegando tutte le ricevute in originale dei pagamenti effettuati in favore dell'allenatore Danieli.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 11/03/2016, chiedeva al Dipartimento Interregionale LND di confermare o meno l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti, inviandone copia, nonché di comunicare la data del medesimo.

Facendo seguito a tale richiesta, il Dipartimento Interregionale L.N.D. inviava copia dell'elenco degli accordi economici depositati presso la F.I.G.C., da cui risultava che l'accordo sottoscritto tra le parti per la stagione 2014/2015 non era stato depositato, ma non viene inoltrata alcuna segnalazione agli Organi Federali in quanto la qualifica di tesseramento del tecnico per la conduzione della squadra in questione non prevede tale obbligo.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società S.C. VALLEE' d'AOSTE S.S.D. nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PQM

il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società S.C. VALLEE' d'AOSTE S.S.D. di corrispondere all'allenatore Luigi Danieli la somma di Euro 2.000,00 a saldo delle sue spettanze relative al premio di tesseramento per la stagione 2014/2015 oltre ad Euro 22,00 per interessi equitativamente calcolati, così per un totale di Euro 2.022,00.

L'importo complessivo verrà maggiorato con gli interessi legali che andranno a maturare sino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Simone GIULI / AD VALDINIEVOLE MONTECATINI

(30/56)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 10.08.2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l'allenatore di BASE Uefa B Simone GIULI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI, il pagamento della somma di €. 7.900,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Il legale rappresentante dell'allenatore ha comunicato che il suo assistito è stato tesserato con la società Valdinievole Montecatini, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Toscana della LND, e che al momento del tesseramento la sopra citata società ha preteso la sottoscrizione di documento di gratuità della prestazione ma, in realtà, si è impegnata a corrispondere un premio di tesseramento annuo netto di € 9.000,00, da pagarsi in otto rate mensili di € 1.000,00 ciascuna con scadenze al 20.09.2014 e fino al 20.04.2015. Inoltre, ha comunicato di essere stato esonerato in data 14.10.2014 e di aver percepito solo € 1.100,00 con assegno bancario del 24.12.2014, tratto dalla Banca Credito Cooperativo di Montecatini Terme Valdinievole, di cui ha allegato copia, e che vani sono risultati i tentativi di sollecito di pagamento rivolti alla società debitrice come dimostrato con l'esibizione della lettera del 23.06.2015.

Il ricorrente ha, infine, allegato copia di certificazione Unica 2015, anno 2014, da cui si evince il pagamento effettuato dalla A.D. Valdinievole Montecatini di € 1.100,00 al Giulì Simone.

Con memoria difensiva fatta pervenire a questo Collegio Arbitrale, in data 2.10.2015, a mezzo del suo legale, la società convenuta ha contestato l'assunto del ricorrente dichiarando la totale falsità della richiesta avanzata in considerazione che tra le parti è intervenuto un accordo di gratuità, depositato presso il Comitato Regionale Toscana della L.N.D., unitamente alla richiesta di emissione tessera di tecnico, stagione sportiva 2014/2015 e che la somma di € 1.100,00 fu concordata tra le parti molto dopo l'esonero solo al fine di rimborsare le spese logistiche sostenute dall'allenatore; Inoltre, non può essere credibile che il ricorrente Giulì sia stato costretto a sottoscrivere l'accordo di gratuità.

Il legale del ricorrente, con raccomandata del 25.11.2015, ha fatto pervenire a questo Collegio Arbitrale un atto di integrazione e modifica della vertenza del 24/08/2015, con il quale comunica che per mero errore di questo procuratore, rilevato dalla controparte, nella somma pretesa non è stato contabilizzato un ulteriore acconto di € 1.100,00, pagato in contanti dalla società a fine settembre 2014, pertanto alla luce di quanto sopra la somma a saldo oggi richiesta deve essere definitivamente ridotta ad € 6.800,00. Inoltre ha comunicato che nelle more della vicenda e dopo l'introduzione del procedimento, in data 20.10.2015, le parti, a mezzo dei rispettivi legali, avevano raggiunto un accordo verbale sul pagamento in due rate, a stralcio del dovuto, ma che, inspiegabilmente, a distanza di due mesi l'accordo non è stato formalizzato né eseguito e soprattutto il legale della società si è reso irreperibile non riscontrando nessuno dei tanti tentativi di contatti telefonici, mail ed sms e, pertanto, ha richiesto che il Collegio Arbitrale voglia far obbligo alla A.D. Valdinievole Montecatini di pagare a favore del ricorrente la somma complessiva di € 6.800,00, al netto degli acconti ricevuti, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

A seguito delle note ad integrazioni fatte pervenire dal ricorrente la società ha inviato le proprie osservazioni dichiarando di non aver mai corrisposto un ulteriore acconto in contanti di € 1.100,00 come comunicato dall'allenatore Giulì, riconfermando che l'unico accordo intervenuto tra le parti è

contenuto nella scrittura depositata presso il Comitato Regionale Toscana della LND il 4.08.2014 e che , alla luce di ciò il Collegio Arbitrale dovrà integralmente respingere la richieste avanzate dal ricorrente perché illegittime e prive del benché minimo supporto probatorio.

Il Comitato Regionale Toscana della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che non è stato depositato nessun contratto economico e che in data 4.08.2014 è stato depositato una liberatoria di attività a titolo gratuito tra la A.D. Valdinievole Montecatini e Giulio Simone.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene il ricorso dell'allenatore Simone Giulio è da respingere in mancanza di accordo economico a titolo oneroso essendo stato, invece, sottoscritto tra le parti un documento di svolgimento di attività del ricorrente a titolo di gratuità che è stato depositato presso il Comitato Regionale Toscana della Lnd all'atto del tesseramento del tecnico con la società A.D. Valdinievole Montecatini.

PQM

Il Collegio rigetta il ricorso dell'allenatore Giulio Simone.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all. Clemente LOMAGISTRO / AS PUGLIA SPORTI

(31/56)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Angelo AGUS

L'allenatore dilettante Clemente LOMAGISTRO,in data 13 agosto u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l' AS PUGLIA SPORT di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

PQM

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA:all. Sergio LANZILLOTTA / POLISPORTIVA SAN LUCIDO

(32/56)

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 19/08/2015 l'allenatore di base Uefa B Lanzillotta Sergio, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. cod. 114147, assistito dall'avvocato Salvatore Romeo, fiduciario A.I.A.C. Calabria, assunto in qualità di allenatore in seconda della 1^ squadra della Polisportiva San Lucido, partecipante al campionato di Promozione Calabrese per la stagione sportiva 2014/2015, nonché come allenatore della juniores, chiede a questo Collegio Arbitrale di fare obbligo alla suddetta Società al pagamento di € 4.000,00 quale premio di tesseramento, oltre agli interessi di mora.

La Società si è impegnata a corrispondere al ricorrente € 4.000,00 come da scrittura privata depositata presso il C.R. Calabria, che, oltre ad inviare copia dell'accordo economico, precisa che la Società Polisportiva San Lucido è stata dichiarata inattiva.

La Segreteria di questo Collegio Arbitrale con raccomandata AR del 14/03/2016 invitava la Polisportiva San Lucido a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione agli atti e considerato che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di essere accolto.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla Polisportiva San Lucido al pagamento all'allenatore Sergio Lanzillotta di € 4.000,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015, oltre ad € 67,00, per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 4.067,00.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

ARBITRI:sigg. Mauro DALL'AGLIO e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 27/08/2015 per il tramite dell'Avv. _Matteo Sperduti, l'allenatore Massimo Caldaroni iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. con tessera n. 51636, ha adito questo Collegio Arbitrale dichiarando di aver operato in qualità di allenatore della 1^ squadra della A.S.D. Monte S.G. Campano partecipante al campionato di Eccellenza del C.R. Lazio nella stagione sportiva 2014/2015 dal 31/08/2014 al 29/12/2014 data dell'esonero.

Nel ricorso il tecnico ha precisato che, con regolare accordo tipo del 30/08/2014, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale lordo pari ad € 4.500,00 da pagarsi in nove rate mensili di € 500,00 e che la medesima ha provveduto solo al pagamento, tramite 3 assegni di € 800,00, di € 2.400,00 rimanendo debitrice di € 2.100,00.

Premesso quanto sopra il ricorrente chiede a questo Collegio Arbitrale di fare obbligo alla A.S.D. Monte S.G. Campano al pagamento di € 2.100,00 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria nonché spese per il procedimento riconosciute dall'Art. 33 Comma 14 del C.G.S., inoltre chiede di essere sentito, qualora ritenuto opportuno e la data di udienza.

Il C.R. Lazio della L.N.D. su richiesta della Segreteria del Collegio Arbitrale del 11/03/2016 ha trasmesso copia dell'accordo tipo regolarmente depositato.

Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata AR del 14/03/2016 e ricevuta dalla Società il 18/03/2016 come da RR agli atti ha invitato la A.S.D. Monte S.G. Campano a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti, considerato che la A.S.D. Monte S.G. Campano nulla ha contro dedotto, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento, in quanto nell'accordo tipo depositato presso il C.R. Lazio il premio di tesseramento annuale massimo lordo è di € 4.000,00 e non di € 4.500,00 e le rate da € 500,00 non sono nove ma otto.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Monte S.G. Campano al pagamento a favore dell'allenatore Massimo Caldaroni di € 1.600,00 a saldo del premio tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 ed € 26,88 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 1.626,88.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale, non spettano le spese dell'art. 33 Comma 14 del C.G.S. perché non previste.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA: all. Dante GIOACCHINI / ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 srl

(35/56)

ARBITRI:sigg. Mauro DALL'AGLIO e Sara QUINTILIANI

Con ricorso del 28/08/2015 l'allenatore Dante Gioacchini ha adito questo Collegio Arbitrale dichiarando di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2014/2015 per il Foligno Calcio S.r.l. per allenare la squadra Juniores Nazionale e da gennaio 2015 anche gli Allievi Regionali.

Nel ricorso l'allenatore precisa che dal C.U. n° 10/A della F.I.G.C. del 10/07/2015 agli atti, veniva dichiarata fallita la Società Foligno Calcio S.r.l. e il diritto sportivo, il parco tesserati e i diritti di anzianità di affiliazione venivano trasferiti alla A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l..

L'allenatore fa presente che la Società non gli ha fatto sottoscrivere nessun accordo economico scritto, ma neanche la dichiarazione di gratuità e neanche una scrittura privata per la stagione sportiva 2014/2015, ma è stato trovato un accordo verbale con l'ex D.S. della Società fallita ed attuale Presidente della A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l.. Premesso quanto sopra il ricorrente chiede a codesta commissione di far obbligo alla A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l. del pagamento di € 5.500,00 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Juniores Nazionale, € 2.500,00 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Allievi Regionali, ed € 3.300,00 come rimborso chilometrico per un totale di € 11.300,00.

Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con raccomandata AR del 14/03/2016 invitava la A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l. a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Dipartimento Interregionale su richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbitrale del 11/03/2016 comunicava che non è stato depositato nessun accordo economico tra la Società suddetta e il ricorrente.

Esaminata la documentazione agli atti, si riscontra che lo stesso allenatore afferma di non aver sottoscritto nessun accordo-tipo con la Società, ma solo accordi verbali e che non è stato depositato alcun contratto e, come previsto dall'Art. 46 Comma 1 del regolamento della L.N.D. eventuali accordi economici devono essere stipulati in forma scritta, pertanto il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.

PQM

Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Cristoforo BARBATO / SSD SAMBENEDETTESE a ri

(36/56)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

Con ricorso del 31.08.2015, inoltrato a mezzo del proprio difensore, l'allenatore professionista Uefa A, Cristoforo BARBATO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della S.S.D. SAMBENEDETTESE a.r.l., il pagamento della somma di €. 2.600,00, a saldo del premio di tesseramento, stagione sportiva 2014/2015, oltre ad interessi a far tempo dalla scadenza di maggio 2015 e maggior danno da rivalutazione monetaria da liquidarsi, se del caso, in via equitativa e in ogni caso con vittoria delle spese legali di questa procedura.

Il legale rappresentante dell'allenatore ha comunicato che il suo assistito è stato tesserato con la S.S.D. Sambenedettese a.r.l., in qualità di allenatore in 2^a della prima squadra, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti-Serie D della LND, e che, per mero errore, ha sottoscritto con la sopra citata società un contratto su modulistica predisposta dalla LND che regolano i rapporti tra i calciatori e società, di cui ha allegato copia, e nel quale sono stati previsti compensi per € 7.800,00, a decorrere dal 1.12.2014 e fino al 30.05.2015; Inoltre, ha comunicato di aver percepito la somma di € 5.200,00 per i mesi di dicembre 2014, gennaio, febbraio e marzo 2015 e che sono rimasti vani tutti i tentativi rivolti alla società per ottenere il saldo ancora spettante.

Al ricorso sono stati allegati l'attestato di abilitazione di allenatore professionista di 2^a cat., rilasciato dal S.T. della FIGC, la richiesta di emissione tessera di Tecnico, s.s. 2014/2015, datato 3.12.2014, ricevuta di versamento di € 56,00, intestato al S.T. della FIGC e copie di bonifici effettuati dalla S.S.D. Sambenedettese a.r.l. in favore del ricorrente per la somma di € 5.200,00.

Con raccomandata dell'11.03.2016, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la S.S.D. Sambenedettese a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed all'allenatore ad inviare eventualmente le proprie osservazioni alle stesse.

Il Dipartimento Interregionale della Lnd, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che non è stato depositato nessun contratto economico tra la S.S.D. Sambenedettese e l'allenatore Barbato Cristoforo.

Con memoria difensiva fatta pervenire a questo Collegio Arbitrale, in data 25.03.2016, a mezzo del suo legale, la società convenuta ha comunicato di aver onorato tutti i suoi impegni economici con il ricorrente Barbato Cristoforo per l'attività svolta nella qualità di allenatore in 2^a della 1^a squadra.

Inoltre, ha comunicato che il ricorso del ricorrente risulta essere pretestuoso e per certi versi incomprensibile in quanto, come da giurisprudenza acclarata e da legislazione vigente, è ben noto che non esista alcuna imposizione in merito alla sottoscrizione di accordi o contratti economici che regolino l'attività di allenatore in seconda in ambito dilettantistico.

L'accordo economico in questione risulta essere modulo base che regola gli accordi economici tra calciatori non professionisti e la società sportiva prevedendo quelle garanzie necessarie al regolare svolgimento dell'attività agonistica non professionista che in nessun caso può essere paragonata allo svolgimento dell'attività del settore tecnico del quale lo stesso ricorrente faceva parte.

Anche nel caso in cui il Collegio Arbitrale dovesse ritenere valide le doglianze evidenziate dal ricorrente allenatore e ritenesse che l'accordo seppur nullo e inefficiente sia da intendersi eseguito, non potrebbe in alcun modo esprimersi sul quantum richiesto trattandosi di obbligazione giuridica sorta con allenatore in seconda per il quale l'ordinamento federale non prescrive alcuna particolare formalità. Ne consegue che o si desume sia prova un accordo inefficace e nullo ma che non potrà essere messo in esecuzione per via di carenza di legittimazione attiva e/o passiva o si prende atto delle prestazioni sportive del ricorrente mediante la corresponsione di emolumenti versati somme versati in accordo tra le parti a mezzo istruttoria testimoniale che dovrà prevedere sicuramente la

necessaria presenza dell'obbligo precedente, anche a mezzo diritto di regresso, ma di competenza di altro organo giudiziario, pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso prodotto dall'allenatore Barbato Cristoforo nei confronti della società, in subordine che il ricorso venga rigettato per carenza di legittimazione attiva ritenendo nullo l'accordo economico tra le parti prodotto e sottoscritto, condannando il ricorrente alle spese legali.

Il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni della convenuta impugnando e contestando quanto dedotto dalla società poiché infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:

- a- la memoria difensiva della società sono state prodotte in data 25.03.2016, dopo quasi sette mesi oltre il termine assegnato e, pertanto, deve essere considerata tardiva con conseguente inammissibilità delle deduzioni. Inoltre, sono tardive ed inammissibili anche con il riferimento al 100° termine concesso dal Collegio Arbitrale con la comunicazione dell'11.03.2016, prot. N. 36/56, attesa la decorrenza degli otto giorni ivi previsti.
- b- L'accordo sottoscritto dalle parti in questione è pienamente valido ed efficace poiché si tratta di contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive fornite dal ricorrente in qualità di allenatore in seconda della prima squadra per il quale l'ordinamento federale non prescrive alcuna particolare formalità né obbligo di deposito presso i Comitati/Dipartimenti di appartenenza ed, inoltre, successivamente alla sottoscrizione, le parti hanno dato esecuzione all'accordo, con l'avvenuta prestazione sportiva da parte dell'allenatore, contraccambiata dal versamento della somma di € 5.200,00, da parte della società. Pertanto, la pretesa invalidità dell'accordo economico risulta incompatibile con il pagamento parziale dei rimborsi, pagamento che non può che trovare causa nell'unico accordo economico stipulato con l'allenatore in misura unica e forfettaria per la stagione sportiva.
- c- La documentazione presentata dalla resistente, identica a quella prodotta dal ricorrente, conferma che durante la stagione sportiva la S.S.D. Sambenedettese a.r.l. ha versato all'allenatore Barbato Cristoforo, in luogo dell'intero importo pattuito (€7.800,00), la minore somma di € 5.200,00, mediante bonifici bancari e, pertanto, ne consegue che è assolutamente provato il residuo credito del sig. Barbato pari ad € 2.600,00 relativo alle mensilità di aprile e maggio 2015.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ritiene che il ricorso dell'allenatore Barbato Cristoforo è meritevole di accoglimento.

Il ricorrente ha effettivamente svolto le sue funzioni di allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti-Serie D, stagione sportiva 2014/2015, come anche confermato nelle controdeduzioni dalla società convenuta che, per alcuni mesi (dicembre 2014, gennaio, febbraio e marzo 2015) ha versato all'allenatore la somma € 5.200,00 con bonifici bancari, e che è irrilevante l'aver sottoscritto, per mero errore, l'accordo economico in questione su modello diverso da quello concordato tra la L.N.D. e A.I.A.C., da ritenersi pienamente efficace e vincolante tra le parti.

Spettano, pertanto, al ricorrente la somma di € 2.600,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2014/2015, da parte della S.S.D. Sambenedettese a.r.l., oltre ad € 10,00, per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.610,00.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della S.S.D. Sambenedettese a.r.l. di corrispondere all'allenatore Cristoforo Barbato la somma di € 2.600,00, per le mensilità di aprile e maggio 2015, per premio di tesseramento, s.s. 2014/2015, € 10,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 2.610,00

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Non spettano le spese legali perché non previste.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.

VERTENZA:all. Elio COCCO / SS MONOPOLI

(43/56)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Valerio BERNARDI

L'allenatore dilettante Elio COCCO,in data 9 settembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la SS MONOPOLI di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

PQM

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: sig. Marco CURLETTI / AS CUNEO 1905 srl

(75/56)

ARBITRI: sigg. Ivano CORRADA e Valerio BERNARDI

Con ricorso, presentato a mezzo del proprio difensore di fiducia, il preparatore atletico Marco CURLETTI ha adito questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'AS CUNEO 1905 srl di ovviare al pagamento della somma stabilita nell'accordo economico, stipulato con la predetta Società nella stagione sportiva 2014/2015.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

Il ricorrente nello stesso ha dichiarato di essere stato ingaggiato e di aver svolto le funzioni di preparatore atletico. Tale qualifica professionale rende estraneo il ricorrente alla competenza di questo Collegio, prevista esclusivamente per gli allenatori che svolgano effettivamente tale funzione ed attività attraverso la guida tecnica della squadra, e le società affiliate, in caso di controversie economiche tra detti soggetti giuridici.

Ne consegue che l'inserimento in organico del CURLETTI nella qualità e con le funzioni di preparatore atletico sottrae le pretese dello stesso alla competenza esercitata da questo Collegio Arbitrale.

PQM

Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dal signor Marco CURLETTI contro l'AS CUNEO 1905 srl.

La presente delibera è inappellabile.